

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887

ROMA — MARTEDI 18 GENNAIO

NUM. 13

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		GAZZ. e RENDICONTI	
	Trim. Sem. Anno	Anno	Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L. 9 17 32	36	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	" 10 19 36	41	41
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	" 22 41 80	125	125
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	" 32 61 120	105	105
Repubblica Argentina e Uruguay	" 45 88 175	215	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI.
 Un numero separato, ma arretrato (come sopra): in ROMA, centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
 Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, se possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. — Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta del 20 gennaio 1887 — Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — R. decreto n. 4258 (Serie 3^a) che approva l'annesso Regolamento per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari — R. decreto n. 4253 (Serie 3^a), concernente la promozione ad ingegnere di 3^a classe di aiutanti nel R. Corpo delle miniere — R. decreto num. MMCCCLXXIII (Serie 3^a parte supplementare), col quale è data facoltà al comune di Creazzo di applicare dall'anno 1887 la tassa di cinquanta centesimi sulle capre e pecore — R. decreto n. MMCCCLXXIV (Serie 3^a parte supplementare), che dà facoltà al comune di Leprignano di applicare per l'anno 1886 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata con deliberazione consiliare del 10 aprile 1886 — R. decreto n. MMCCCLXXXIX (Serie 3^a parte supplementare), che autorizza il comune di S. Casciano dei Bagni a mantenere per il triennio 1887-89 la tassa di famiglia col massimo di lire cento — Disposizioni fatte nel personale degli Archivi notarili — Direzione Generale dei Telegrafi: Avviso — Concorsi.

Camera dei Deputati: Seduta del 17 gennaio 1887 — Diario estero — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Commemorazione di Marco Minghetti — Notizie varie — Bollettini meteorici — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica giovedì 20 gennaio 1887, alle ore due pomeridiane, col seguente

Ordine del giorno:

- I. Seguito della discussione del progetto di Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (N. 7).
- II. Interpellanze del senatore Griffini ai Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.
- III. *Discussione dei seguenti progetti di legge:*
 1. Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare (N. 12);

2. Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea (N. 37);
3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziaria dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 (N. 29, d'urgenza);
4. Idem del Ministero degli Affari Esteri (N. 32, d'urgenza);
5. Idem del Ministero della Guerra (N. 31, d'urgenza);
6. Riordinamento del Consiglio di Stato (N. 6).

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 22 novembre 1886:

A cavaliere:

Malenchini avv. Giuseppe, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Firenze.

Vescia Aniello, avvocato in Napoli.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 28 novembre 1886:

A cavaliere:

Rossi Francesco Antonio, Sindaco di Sala Consilina dal 1885.

Barone Francesco, Sindaco di Tropea dal 1885.

Di Francia marchese Diego, ff. di Sindaco di Monteleone dal 1885.

Saladino Raffaele, Sindaco di Rosarno dal 1885.

Amendola avv. Giuseppe, Sindaco di Nicastro dal 1885.

Con decreto del 16 dicembre 1886:

A cavaliere:

Gay Angelo, aiutante di prima classe nel Corpo Reale del Genio Civile, collocato a riposo — 40 anni di servizio.

Con decreto del 19 dicembre 1886:

A cavaliere:

Carcano Nob. Giacomo, ingegnere di prima classe nel Corpo Reale del Genio Civile, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 4258 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3^a), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Riconosciuta la convenienza di ricompilare quel regolamento per meglio coordinarne le varie disposizioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra, per l'esecuzione delle leggi succitate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guar* li sigilli: TAJANI.

**REGOLAMENTO per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859
e 22 aprile 1886 sulle servitù militari.**

CAPO PRIMO.

Proposte per la designazione delle zone.

Articolo 1.

Le proposte per designare il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno a fortificazioni ed a stabilimenti militari, in conformità dell'art. 1^o della legge 19 ottobre 1859, devono essere rappresentate su piani generali di tali fortificazioni o stabilimenti, ed essere corredate da una relazione nella quale siano giustificate le proposte stesse. I detti piani saranno disegnati su tela lucida alla scala di 1:200; le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee indicanti la magistrale e le varie linee di fuoco; le zone saranno delineate con linee nere bene apparenti, in modo da poter essere facilmente riconosciute; ed ogni zona avrà la sua indicazione in iscritto e la sua ampiezza espressa in metri.

Nelle piazze molto estese, per le quali un sol disegno alla scala di 1:200 riuscirebbe di dimensioni troppo grandi, esso verrà suddiviso in due o più fogli di grandezza ordinaria, ai quali dovrà però essere unito un disegno d'insieme alla scala di 1:10,000.

Articolo 2.

Delineate le capitali, ossia le bisettrici degli angoli salienti delle linee di fuoco più sporgenti tutt'attorno all'opera, senza tener conto degli smussamenti, si misurerà sulle medesime la distanza che, nel limite stabilito dall'articolo 3 della legge 19 ottobre 1859, sarà conveniente assegnare per la 1^a zona, e si uniranno i punti così ottenuti per formare il perimetro della stessa, salvo l'applicazione della

facoltà, accordata dal medesimo art. 3 della predetta legge, di omettere cioè alcune delle capitali, sia perchè l'interesse della difesa lo richieda, sia per evitare che i perimetri delle zone formino poligoni troppo irregolari.

La determinazione della 2^a e 3^a zona si farà misurando le distanze, che, nel limite rispettivamente stabilito dagli art. 4 e 5 della sopra citata legge, si crederà conveniente assegnare per ciascuna di tali zone, sulle normali elevate sui lati del perimetro della prima zona, e quindi conducendo pel punti così determinati tante parallele ai lati medesimi. I perimetri dei due poligoni simili al primo, così ottenuti, rappresenteranno i limiti della 2^a e 3^a zona.

Per le opere che non presentassero salienti, come sarebbero quelle a tracciato curvilineo, le distanze si misureranno sulle normali alle linee di fuoco.

Articolo 3.

Nei limiti stabiliti dalla legge l'ampiezza delle zone dovrà conformarsi strettamente ai bisogni della difesa; perciò ogni volta che lo si possa, senza danno di questa, si dovrà, non solo ridurre l'ampiezza delle zone stesse, ma anche ometterle in tutto od in parte.

La limitazione e l'omissione di qualche zona di servitù militare sarà giustificata nella relazione menzionata all'art. 1.

Articolo 4.

Le proposte per la determinazione delle zone di servitù militare saranno compilate dalle Direzioni del genio, le quali dovranno anzitutto formulare e spedire al rispettivo comandante territoriale, quelle riguardanti le fortificazioni e gli stabilimenti militari, attorno a cui non fossero state finora stabilite tali servitù, oppure fossero state imposte in conformità di altre leggi. Indi a mano a mano che occorrerà di costruire nuove opere di difesa o nuovi stabilimenti militari fra quelli indicati nell'art. 1 della legge, le dette Direzioni, appena ne saranno iniziati i lavori di costruzione, invieranno le proposte per la delimitazione delle zone di servitù militari.

Articolo 5.

Il Ministero della Guerra, sentito su ciascuna proposta il parere del Comitato delle armi di artiglieria e genio, avvalorato, ove occorra, nel modo consentito dall'art. 16 della legge, promuoverà l'emanazione del relativo decreto Reale.

Qualora, per mutate condizioni di una piazza o stabilimento, o di una parte di essi, fosse conveniente di arrecare qualche modificazione al numero, all'ampiezza od alla disposizione delle zone, i direttori del genio, pel tramite dei rispettivi comandanti territoriali, ne dovranno riferire al Ministero, il quale adotterà i provvedimenti che crederà, mediante Regi decreti.

Di ciascuno di tali Regi decreti, il Ministero renderà consapevole il Comitato di artiglieria e genio e la Prefettura, e trasmetterà copia autentica del decreto e del piano che vi è annesso al comandante di corpo d'armata, da cui dipende la piazza o lo stabilimento. Questi lo farà pervenire alla Direzione del genio militare cui compete, pel tramite del rispettivo Comando territoriale, e lo notificherà al comandante della Divisione con incarico di informarne il Comando militare locale, ove ne sia il caso, e di darne conoscenza all'ingegnere civile del circondario non che al sindaco o ai sindaci dei comuni su cui si estendono le zone di servitù militare, e per mezzo di essi, ai singoli proprietari interessati.

CAPO SECONDO.

Delimitazione delle zone.

Articolo 6.

Il direttore del genio militare farà tracciare le zone sul terreno in modo che l'operazione, la quale potrà essere cominciata non appena saranno tracciate sul terreno le linee di fuoco dell'opera da costruirsi, abbia termine il più sollecitamente possibile, dandone anticipato avviso alle persone che vi devono intervenire, mediante regolare pubblicazione nell'albo del rispettivo comune, secondo l'articolo 20 della legge.

Nel caso in cui le zone abbraccino più comuni, il direttore farà eseguire il tracciamento in guisa che si possa compierlo successivamente in ciascuno di essi, facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni alle persone che vi dovranno intervenire e l'apposita pubblicazione, oltre che nell'albo dei vari comuni interessati, anche, ove lo creda necessario, nel *Bollettino ufficiale* della provincia cui i medesimi appartengono.

Articolo 7.

Nel giorno stabilito, l'ufficiale od il ragioniere geometra del genio militare, coll'intervento delle persone designate dalla legge, procederà al tracciamento delle zone sul terreno ed alla determinazione dei punti in cui devono essere piantati i termini che segnano ciascuna zona. Prondèrà inoltre nota di tutte le costruzioni ed opere esistenti in tali zone, ed inviterà i proprietari a dichiarare, coll'appoggio di documenti giustificativi, l'origine delle dette opere e le condizioni alle quali per avventura sia stata vincolata la loro esecuzione, se si tratti di terreni già soggetti a servitù militari secondo precedenti leggi o disposizioni dei cessati governi. Infine il medesimo stenderà apposito atto, per far constare la seguita operazione, nel quale noterà le date in cui essa ha avuto principio e termine, le pubblicazioni fatte, le persone che vi intervennero e quelle che mancarono, e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere, il nome dei rispettivi proprietari e le loro dichiarazioni. Questo atto sarà poscia fatto sottoscrivere da tutte le persone presenti all'operazione.

Articolo 8.

Le zone stabilite nel modo indicato all'articolo precedente, i limiti di esse, riferiti ad un sufficiente numero di capisaldi, e tutte le costruzioni ed opere private esistenti nelle medesime, saranno riportate sopra un piano generale uguale a quello unito al R decreto, e che sarà annesso all'atto.

Il piano e l'atto saranno conservati nell'ufficio della Direzione del genio, ed una copia autentica di ambedue sarà depositata nelle sale comunali per rimanervi esposta nel modo e per lo scopo indicati nell'articolo 25 della legge.

Se le zone abbracciano i territori di più Comuni saranno tuttavia riunite per intero sopra un medesimo piano generale, il quale sarà poi annesso all'atto riflettente il comune sul cui territorio le dette zone si estendono maggiormente. Agli altri atti si uniranno soltanto degli estratti di detto piano generale corrispondenti ai territori dei rispettivi comuni.

Articolo 9.

I proprietari che non fossero intervenuti all'operazione, o non avessero fatte al tempo della compilazione dell'atto le loro dichiarazioni, o presentati i documenti giustificativi, dovranno ciò fare entro tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso dell'eseguito deposito di detto atto e piano nelle sale comunali, come è prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge.

Articolo 10.

Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative, quanto i richiami ed i titoli annessivi, dovranno essere depositati presso al Segretario del comune, firmati dal dichiarante o da chi lo rappresenti, ed autenticati dalla firma del Sindaco e dal bollo del municipio: indi saranno rimessi all'ufficio della Direzione del genio militare per le pratiche che ne conseguiranno.

Il Segretario del comune dovrà, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale deposito.

Dette dichiarazioni devono indicare chiaramente le costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare il tempo nel quale ciascuna di esse fu eseguita, e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'Autorità militare o di altra competente Autorità, nel qual caso le dichiarazioni debbono contenere copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono vincolate.

Articolo 11.

I Direttori del genio, esaminate le dichiarazioni ed i titoli presentati

dai dichiaranti, in confronto coi documenti esistenti nel loro ufficio e colle informazioni assunte, esprimeranno il loro parere in apposita relazione e rassegheranno tutte le carte al rispettivo Comandante territoriale che le trasmetterà al Comitato di artiglieria e genio, unendovi le osservazioni e spiegazioni che sarà in grado di dare. Il Comitato poi le trasmetterà a sua volta col proprio parere al Ministero per le sue determinazioni.

Il Ministero notificherà le sue determinazioni circa si fatte dichiarazioni al suddetto comandante territoriale, il quale disporrà che il direttore ne ragguagli l'interessato, e faccia fare sul piano unito all'atto e sul registro a ciò destinato, le annotazioni prescritte nel seguente articolo, provvedendo che ne sia curata la esatta osservanza.

Ove il proprietario si credesse lesa dalle decisioni del Ministero, si rivolgerà ai tribunali competenti, secondo è prescritto dall'art. 26 della legge.

Articolo 12.

Il direttore del genio farà notare con linee e tinte nere sul piano annesso all'atto, e sulla copia esistente presso il Municipio, tutti i limiti delle proprietà e le costruzioni che, in seguito alle dichiarazioni accettate dal Ministero, o per giudizio dei tribunali competenti, siano state riconosciute anteriori all'applicazione della legge 19 ottobre 1859, e non soggette ad alcuna servitù delle fortificazioni in forza di altre leggi o consuetudini preesistenti. Egli farà inoltre apporre a ciascuna di dette costruzioni e proprietà un numero d'ordine riferibile a due registri (Modello n. 1), dei quali uno è tenuto dalla Direzione e l'altro dal Municipio.

Tutte le altre costruzioni ed opere esistenti nelle zone, che, al finire dei tre mesi prescritti dall'art. 27 della legge, saranno dichiarate soggette a servitù, saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate, in seguito alle precedenti, sullo stesso registro Mod. n. 1.

Al detti piani e registro, saranno al termine di ogni anno aggiunte le variazioni occorse lungo il medesimo, le quali saranno quindi firmate dal direttore del genio militare e dal sindaco locale, ovvero dalle persone da essi delegate a rappresentarli.

Il registro Modello n. 1 deve contenere tutte le indicazioni necessarie, affinché, colla scorta di esso, si possano conoscere in modo sommario le condizioni in cui si trovi ciascuna costruzione rispetto alle prescrizioni della legge, e si possano rintracciare con facilità le carte originali esistenti nell'ufficio della Direzione.

Articolo 13.

Per ciascuna delle costruzioni che saranno riconosciute preesistenti all'applicazione della legge, e non soggette ad alcuna servitù, sarà inoltre formato un piano alla scala di 1/200, cui sarà unita una descrizione dell'opera sufficientemente particolareggiata, affinché in ogni caso possa accertare lo stato di essa e la sua importanza relativa. Il piano e la descrizione porteranno un numero d'ordine progressivo, e saranno inseriti sul registro generale delle pratiche della Direzione, e sul registro Modello n. 1 nella colonna a ciò destinata.

Se alcuna di dette costruzioni venisse nel seguito sottoposta a qualche servitù, se ne farà apposita annotazione sul registro (Modello n. 1), e tale annotazione sarà firmata dal direttore e dal sindaco, o da chi li rappresenterà.

Articolo 14.

Se al termine dei tre mesi prescritti dall'art. 25 della legge non saranno stati elevati reclami, o se questi saranno stati legalmente ed in modo definitivo composti, il Ministero della Guerra, informandone il comandante di corpo d'armata per le partecipazioni indicate innanzi nell'art. 5, ordinerà che sia effettuato il piantamento dei termini a cura del direttore del genio militare, il quale si regolerà in modo analogo a quanto si è stabilito nell'art. 6 pel tracciamento delle zone sul terreno.

Il piantamento dei termini verrà diretto dallo stesso ufficiale o ragioniere geometra del genio militare che procedette alla delimitazione delle zone, ed in caso d'impossibilità da un altro ufficiale o ragioniere geometra delegato dal direttore.

Articolo 15.

I termini saranno formati di pietra conca, di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche; avranno la forma di prismi rettangolari a base quadrata, di cm. 25 di lato, alti cm. 50 dal suolo, e terminati superiormente a piramide (*punta di diamante*). La parte da interrarsi avrà la sezione quadrata di cm. 35 di lato ed una lunghezza di cm. 80 circa.

Sulla faccia verso la piazza o su quella opposta, sarà indicato il numero della zona circoscritta dal poligono cui il termine appartiene, e l'ampiezza di essa, mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I. (II. III.) Z. M.
Metri. . .

Sui termini che delimitano la zona interna delle fortificazioni si apporrà:

Z. M. INT.
Metri. . .

Il numero dei termini sarà tale, che ciascuno dei lati dei poligoni sia determinato almeno da tre di essi.

Nei luoghi in cui il termine sporgente dal suolo può essere di ostacolo al libero transito, o presentare altre difficoltà, si sostituiranno termini colla parte superiore piana e posta a livello del suolo; si noterà sulla faccia superiore il numero della zona prescindendo dall'indicare l'ampiezza della medesima.

Articolo 16.

Tutti gli edifici e le costruzioni di qualunque genere compresi nelle zone militari, oltre all'essere notati sul registro Modello n. 1, porteranno una indicazione della loro condizione rispetto alle servitù militari.

Questa indicazione sarà fatta mediante una lastra di ferro o di marmo di forma rettangolare di cm. 15 per 20 di lato, affissa in uno dei punti più visibili della costruzione e saldamente fermatavi, sulla quale lastra sarà scritta la zona entro cui la costruzione è compresa, ed indicata l'ampiezza di questa zona in lettere e non in cifra, come appare qui sotto:

Per le zone esterne:

I. ZONA MILITARE
Metri duecentocinquanta

e per le zone interne:

ZONA MILITARE INTERNA
Metri. . .

Articolo 17.

Fissate le zone sottoposte a servitù militari attorno ad una fortificazione o ad uno stabilimento militare il direttore del genio farà riconoscere se in esse esistano costruzioni, chiusure, piantagioni di alberi, depositi di materie combustibili, ecc. ecc. che ne possano compromettere la conservazione o sicurezza, o ne riferirà al Ministero per le sue determinazioni.

Qualora per le considerazioni precedenti venga decretata la demolizione o rimozione di qualche parte di esse costruzioni, piantagioni, o depositi, e questi non siano vincolati da speciali condizioni a favore delle servitù militari, le indennità da pagarsi saranno regolate colle norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2352.

CAPO TERZO.

Domande per esecuzione di lavori.

Articolo 18.

Per le opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità delle leggi 11 dicembre 1878, n. 4612 (Serie 2^a), e 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3^a), e che pel disposto dell'art. 2 della legge 22 aprile 1886, num. 3820 (Serie 3^a), sono permesse nella 2^a e nella 3^a zona delle servitù militari della piazza di Roma, dovranno i proprietari, prima di por mano ai lavori, presentare i documenti comprovanti. Ottenuta approvazione alla Direzione del genio, che ne farà estrarre copia da

conservarsi nel proprio archivio, restituendo quindi l'originale con la dichiarazione di *nulla osta* alla esecuzione dei lavori stessi.

Articolo 19.

Per i lavori indicati nell'art. 6 della legge 19 ottobre 1859 è delegata al Comando di corpo d'armata la facoltà di permetterne la esecuzione dopo che abbia fissate, sulle proposte che gli verranno fatte dalla Direzione del genio, le condizioni alle quali si crederà opportuno vincolare le concessioni. E però i proprietari dovranno presentare alla detta Direzione (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma) le loro domande in carta da bollo. Essa dopo averle esaminate e aver fatte le debite ricognizioni sopra luogo, prenderà gli opportuni accordi col proprietari stessi, o quindi formulerà le proposte da sottoporli all'approvazione del detto Comando. Ottenuta questa, la Direzione medesima farà firmare dal proprietario, alla presenza di due testimoni, apposito atto col quale egli si obblighi di uniformarsi, nell'eseguire i divisati lavori, alle condizioni prescrittegli, e che saranno ivi letteralmente riportate. Registrato legalmente tale atto, a spese del proprietario, il direttore del genio gli notificherà il *nulla osta* per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 20.

I proprietari di edifici o di terreni compresi nelle zone di servitù militare, prima d'imprendere qualunque opera consentita dagli articoli 7 e 8 della legge 19 ottobre 1859, ne dovranno informare la Direzione del genio (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), facendo conoscere, con apposite indicazioni e disegni, la natura dei lavori che intenderebbero eseguire, affinché il direttore del genio possa verificare se tali lavori siano o no nei limiti stabiliti dai detti articoli della legge.

Circa alle tettoie accennate nell'art. 7 della legge 19 ottobre 1859 si terrà presente che esse possono essere adoperate, oltre che al riparo di roba, anche ad uso di stalla o scuderia.

Quando i lavori che s'intende di effettuare siano nei limiti prescritti dalla legge, il direttore del genio notificherà al proprietario, il *nulla osta*, ritenendo nell'ufficio copia (che farà estrarre) dei documenti stati presentati, la quale copia farà firmare dal proprietario.

Nel caso poi che i lavori escano, nell'insieme o nei particolari, dai limiti consenti dai detti articoli 7 ed 8 della legge, il direttore del genio lo notificherà al proprietario, e, qualora lo stimi opportuno, suggerirà egli stesso le modificazioni da introdursi nelle divise costruzioni per ridurle nei limiti sopraddetti. Se il proprietario acconsente, ripresenterà i nuovi tipi, e allora il direttore si regolerà come è detto qui innanzi. Se invece il proprietario non acconsentisse, il direttore lo inviterà a fare regolare domanda di autorizzazione dei lavori che egli desidererebbe mandare ad effetto; alla quale domanda si darà corso, insieme ai documenti annessivi, nel modo prescritto nel seguente art. 21.

Articolo 21.

Le domande che i proprietari di terreni compresi nelle zone delle servitù militari intendono fare per i lavori indicati nell'art. 14 della legge 19 ottobre 1859 devono essere distese su carta da bollo o trasmesse alla Direzione del genio militare (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), insieme coi documenti prescritti dal seguente articolo 22. La detta Direzione, esaminati tali documenti e riconosciuta sul luogo la natura ed importanza delle opere divisate, e la influenza che le stesse possono avere sulle fortificazioni o stabilimenti militari, darà il suo parere con apposita relazione corredata, ove occorra, da disegni spiegativi. Del pari essa formulerà le condizioni particolari, alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione, qualora venisse accordata, e trasmetterà tutta la pratica al comandante territoriale, il quale, esaminata a, la trasmetterà al Comitato delle armi di artiglieria e genio. Questo, dopo averla parimenti esaminata, la rassegherà col proprio parere al Ministero, che notificherà le sue determinazioni al detto Comitato e al comandante del Corpo d'armata, il quale, per mezzo del Comando territoriale del genio, farà le debite partecipazioni alla Direzione dell'arma, cui spetterà rogguagliarlo il proprietario.

Allorchè le determinazioni sono favorevoli, ed il proprietario dichiara di accettare le condizioni impostegli, la Direzione del genio ne riferisce al Ministero, il quale disporrà presso la Prefettura per la stipulazione di un atto pubblico, o rogarsi nell'ufficio della medesima, o per delegazione in quello della Sotto-Prefettura, oppure (quando il proprietario lo richiegga e si assoggetti alla spesa relativa) per mano di un notaio, secondo le forme dell'ordinario procedimento.

Stipulato l'atto, la Prefettura ne trasmetterà una copia in carta semplice al Ministero per l'approvazione: ottenuta la quale, l'atto sarà registrato e trascritto all'ufficio delle ipoteche a spese del concessionario. Compiute queste formalità, la Prefettura trasmetterà altra copia dell'atto, in carta semplice, alla Direzione territoriale del genio, che avviserà il proprietario di poter eseguire i divisati lavori.

Ove poi le determinazioni del Ministero fossero contrarie, nel farne la partecipazione al richiedente, gli si restituiranno tutte le carte che erano unite alla domanda.

Articolo 22.

Tutte le domande di cui è cenno nell'art. 21 devono essere accompagnate da un piano della località, a scala non minore di 1:2000, debitamente orientato, e dai disegni delle opere a scala non minore di 1:200 indicanti, col sussidio di apposite leggende e di colori diversi, in modo chiaro e preciso, la natura, forma ed estensione delle divisate opere.

Articolo 23.

Qualora le domande dei proprietari riflettano migliorie tendenti ad aumentare il valore di qualche stabile, la Direzione del genio, d'accordo con essi, compilerà apposito atto, dal quale risulti in modo preciso lo stato delle costruzioni esistenti, ove ciò non sia già stato fatto, a senso dell'art. 13 del presente regolamento. E ciò affinché in ogni caso si possa stabilire il giusto ammontare della indennità da darsi al proprietario, la quale dovrà essere valutata, come vuole l'articolo 15 della legge, sul valore primitivo dello stabile, senza fare alcun conto delle migliorie introdotte. A tal fine la Direzione del genio compilerà, in contraddittorio del proprietario, un accurato inventario dello stabile, corredato dai disegni necessari alla completa intelligenza del medesimo; i quali inventari e disegni, firmati da ambe le parti, saranno uniti alla pratica.

Analoghi inventari si compileranno per tutte le aggiunte a costruzioni esistenti in uno stabile, pel caso che dovessero nel seguito essere distrutte a fine di ridurre lo stabile nelle condizioni anteriori alla concessione.

Articolo 24.

Le domande che hanno per oggetto qualche lavoro da eseguirsi su proprietà emanali, come ad esempio, il passaggio di tubi o canali attraverso a fortificazioni o simili, seguiranno la stessa via indicata all'art. 21. Pervenute esse al Ministero della Guerra, se questo stimerà di esaudirle, rivolgerà tutta la pratica e la nota delle condizioni, cui dev'essere vincolata la concessione nell'interesse militare, a quello del Tesoro, il quale farà stipulare l'atto definitivo, aggiungendovi le condizioni che ravviserà necessarie nell'interesse della proprietà demaniale e dell'erario; e farà rimettere a suo tempo allo stesso Ministero della Guerra tre copie complete di tale atto.

Articolo 25.

Se i lavori che si chiede di eseguire in zone soggette a servitù militari riguardano anche l'occupazione per qualsivoglia uso di parte delle coste o spiagge marine, delle rade, dei porti, moli, ponti, calette e palificate, e del mare territoriale, e tendono a variare o modificare in qualsivoglia modo le dette proprietà demaniali, o limitare od impedire gli usi cui esse sono destinate, o pregiudicare i dritti ad esse inerenti (giusta l'art. 757 del regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile), le relative domande dovranno dagli interessati essere rivolte alle competenti Capitanerie di porto. Queste, in conformità dell'art. 767 del precitato regolamento, sono tenute a mandarle alle Direzioni del genio militare, le quali vi daranno corso nel modo prescritto dal presente

regolamento secondo l'importanza del lavoro, e quindi ne comunicheranno l'esito alle Capitanerie summenzionate, alle quali spetta di stipulare l'atto di concessione.

Articolo 26.

Le concessioni fatte dal Ministero della Guerra s'intendono valide soltanto per quanto concerne il servizio militare e non dispensano dal compimento delle altre pratiche che fossero necessarie presso altre amministrazioni pubbliche e presso i privati che vi possono essere interessati.

Articolo 27.

Per la più pronta esecuzione della legge, tutte le autorizzazioni che verranno date, a mente dell'art. 14 della legge stessa, dovranno essere vincolate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari che nei singoli casi saranno riconosciute necessarie nell'interesse della difesa, del servizio militare e dell'erario.

a) Sempre che nell'interesse della difesa sia riconosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle costruzioni permesse in modo precario, il comandante superiore della forza militare del luogo non farà intimazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta per mezzo di un serviente dell'ufficio. Il proprietario uniformandosi all'art. 15 della legge, e senza eccezione alcuna, dovrà, in virtù dell'ordine avuto, effettuare la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali che ne risulteranno, fuori del perimetro delle zone sottoposte a servitù.

b) Qualora nel termine prefisso dall'autorità militare il proprietario non abbia dato principio alle demolizioni, o non v'impieghi il numero di operai e l'attività necessaria per assicurare che la demolizione sarà compiuta nel tempo stabilito, ed il suolo sgombrato dai materiali, l'autorità militare, a norma del citato art. 15 della legge, farà, senz'altro avviso, eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà più spedito, a spese di esso proprietario, senza alcuna responsabilità circa la custodia di detti materiali, e per qualunque danno potesse al medesimo derivare.

c) In amendue i casi indicati nei paragrafi precedenti il solo proprietario sarà mallevadore, verso coloro che usano dell'edificio, di ogni danno che essi potessero soffrire pel fatto di tali demolizioni.

d) Le terre e i materiali provenienti dall'esecuzione delle opere autorizzate e quelli sopravanzati saranno trasportati fuori del limite delle zone, ovvero sparsi nelle zone stesse, dove e come sarà indicato dalla Direzione del genio militare.

e) Sono a carico del concessionario tutte le spese dell'atto pubblico e delle copie di esso e dei disegni da unirsi, di cui è cenno nell'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 28.

Qualora si tratti di migliorie od altre innovazioni da eseguirsi in edifici esistenti, non vincolati da condizioni di precarietà al tempo dell'applicazione della legge 19 ottobre 1859, le quali si permettano in modo precario, si aggiungerà alle condizioni dell'articolo precedente la seguente:

f) In caso d'espropriazione a favore dell'amministrazione dello Stato o di demolizione dello stabile, le opere autorizzate precariamente dal Ministero della Guerra, e risultanti dagli annessi documenti, non saranno comprese nella stima di detto immobile: e, secondo l'art. 15 della legge succitata, non sarà tenuto conto dell'aumento di valore che esse possono aver arrecato allo stabile.

Articolo 29.

Tutte le domande per costruzioni nelle zone delle servitù militari saranno annotate unitamente al loro risultato sopra un registro (modello n. 2) tenuto presso ciascuna Direzione.

CAPO QUARTO.

Vigilanza e contravvenzioni.

Articolo 30.

I comandanti di fortezza o di presidio, gli ufficiali e impiegati da essi dipendenti, quelli addetti alle Direzioni del genio, e anche gli

Ufficiali e impiegati d'artiglieria addetti agli stabilimenti indicati nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1859, hanno obbligo di vigilare attentamente che non avvengano infrazioni alla legge sulle servitù militari, e di denunciare immediatamente le infrazioni accertate alle autorità, che, secondo il presente regolamento, debbono procedere contro i trasgressori.

Tale obbligo incombe più particolarmente ai direttori del genio militare, i quali sono considerati delegati naturali del Ministero per tutti gli atti riguardanti le servitù o loro contravvenzioni (art. 29 della detta legge) e ne assumono in modo speciale la responsabilità; e incombe non meno agli ufficiali, ai ragioniere geometri, ed assistenti che saranno da essi direttori specialmente incaricati di tale vigilanza.

Articolo 31.

È data facoltà agli ufficiali ed impiegati specialmente incaricati dai predetti direttori della vigilanza delle servitù militari di introdursi nelle case e stabilimenti compresi nelle diverse zone per riconoscere se siasi al erato lo stato delle cose, procurandosi a tal fine un ordine in iscritto del Direttore. Essi dovranno però rivolgersi al proprietario, od a chi lo rappresenta, per ottenere il permesso di entrata, mostrando, se occorre, l'ordine ricevuto; o qualora si ricusi loro l'ingresso, il direttore richiederà l'intervento del pretore, del sindaco, o dell'ufficiale di pubblica sicurezza a norma dell'art. 30 della legge.

Articolo 32.

Nel caso che venga riconosciuta un'infrazione alle servitù militari, il direttore prima di farla constare con apposito atto, a norma dell'art. 29 della legge, può, se lo ravvisi opportuno e non nocivo agli interessi del servizio militare e dell'erario, invitare il contravventore a cessare dalla prosecuzione dei lavori ed a ridurre le cose nel pristino stato.

Se il contravventore aderisce all'invito e si dispone a ridurre le cose nelle primitive condizioni, secondo i suggerimenti del direttore del genio, e nel tempo prefissogli, la pratica non avrà altro seguito, o la Direzione si limiterà a vigilare perchè si faccia sparire ogni segno delle fatte innovazioni nel modo e nel tempo prestabiliti.

Se invece il contravventore si rifiuta di aderire, o se la natura dell'infrazione richiegga pronto riparo, il direttore farà senza ritardo accertare la contravvenzione da un ufficiale e da un impiegato del genio colle norme prescritte dagli articoli 29, 30 e 31 della legge.

Nel caso di infrazioni alle servitù attorno agli stabilimenti indicati negli articoli 1 e 18 della legge stessa, i capi di servizio di artiglieria ne daranno sollecito avviso alle Direzioni del genio per l'accertamento della contravvenzione. Tale accertamento potrà anche essere fatto, colle norme avanti stabilite, da ufficiali ed impiegati d'artiglieria a ciò delegati dai loro capi di servizio, i quali s'intendono pure investiti a questo fine della delegazione speciale del Ministero, di cui è cenno nel citato art. 29 della legge. In tal caso essi trasmetteranno l'atto unitamente ad una esposizione particolareggiata del fatto alla Direzione del genio militare per i successivi provvedimenti di sua spettanza.

In caso di bisogno potrà detto accertamento esser fatto da uno soltanto degli ufficiali o impiegati sopra accennati.

Articolo 33.

Ogni atto viene compilato com'è prescritto dall'art. 31 della legge, e deve indicare:

1. Il luogo ed il giorno in cui fu steso, il nome e la carica della persona che ha rilevata l'infrazione alle servitù e il nome del contravventore.
2. La natura delle infrazioni, il tempo in cui ebbero luogo, non che le circostanze atte a qualificarle, e le prove ed iudizi che esistono a carico del contravventore.
3. Il risultato degli interrogatori fatti alla persona o persone implicate nella contravvenzione, sia sul loro nome, cognome, qualità, patria, e domicilio, sia intorno ai particolari della contravvenzione stessa.

Articolo 34.

L'atto verrà compilato in due copie e conterrà altresì l'intimazione al contravventore di sospendere immediatamente i lavori indebitamente intrapresi: di demolire la parte già costrutta o di ridurre in un tempo determinato, (a decorrere dalla data dell'intimazione) le cose nello stato primitivo, od in caso d'impossibilità, in uno stato equivalente.

Il direttore del genio militare notificherà l'atto per iscritto, col mezzo di un serviente d'ufficio al contravventore, invitandolo a firmare e restituire una delle due copie in segno dell'avvenuta comunicazione; ed a ritenere l'altra copia. Qualora il medesimo si rifiutasse di firmare la copia dell'intimazione, questa gli sarà rimessa dallo stesso serviente in presenza di due testimoni.

Allorchè il contravventore aderisce ad ottemperare all'intimazione contenuta nell'atto, il direttore al termine del tempo fissato, farà procedere ad una ricognizione, e, trovando adempiti gli obblighi al medesimo imposti, farà ciò risultare da apposito atto, che unirà a quello di contravvenzione per essere conservati ambedue negli archivi della Direzione, rilasciandone copia autentica all'interessato.

Nel caso poi in cui il contravventore si rifiutasse di ridurre le cose nel pristino stato e non sospendesse i lavori intrapresi entro le 24 ore a decorrere dall'intimazione avuta, o, se cedendo bensì a questa, non eseguisse nel tempo stabilito le cose che gli sono state prescritte, il direttore si rivolgerà all'ufficio del procuratore del Re del tribunale di circondario competente per il procedimento giuridico a' termini di legge.

Tutte le contravvenzioni ed i loro risultati saranno annotati in apposito registro conforme al Mod. 3°.

Articolo 35.

Spetta agli ufficiali ed impiegati del genio militare d'invigilare l'esecuzione delle sentenze che verranno emanate dai tribunali competenti sulle contravvenzioni alle servitù militari, le quali sentenze saranno per tale effetto loro comunicate.

Quando le prescrizioni del tribunale non siano eseguite nel tempo fissato dalla sentenza, debitamente notificata e passata in giudicato, i direttori del genio le faranno senz'altro eseguire d'ufficio nel modo prescritto dagli articoli 15 e 35 della legge, e ne faranno conteggiare la spesa colle norme stabilite dai regolamenti sul servizio del genio per lavori ad economia.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1885.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Il Numero 4253 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 9 settembre 1885, num. 3366 (Serie 3^a), che stabilisce nuove norme per le ammissioni e promozioni nel R. Corpo delle miniere, ed estende al medesimo alcune disposizioni della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3^a);

Udito il parere del Comitato del personale del Corpo Reale delle miniere di cui all'articolo 5 del decreto anzidetto;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In esecuzione dell'articolo 340 della legge del 20 novembre 1859, e nei limiti fissati dall'articolo medesimo,

la promozione ad ingegnere di 3^a classe degli aiutanti delle miniere in servizio nel dì 5 luglio 1882 è regolata dalle seguenti disposizioni.

Art. 2. L'aspirante alla promozione ad ingegnere di 3^a classe deve avere almeno tre anni di grado di aiutante di prima classe ed avere servito con distinzione. Inoltre egli deve dichiarare, nel termine fissato dal Ministero, di essere disposto a subire gli esami prescritti dal seguente articolo 6.

Art. 3. Alla dichiarazione di cui al precedente articolo, l'aspirante deve alligare un elenco, confermato dal rispettivo capo d'ufficio, degli incarichi avuti, degli studi, progetti, rilevamenti ed altri importanti lavori eseguiti dopo la nomina ad aiutante.

Può anche produrre memorie, disegni e progetti fatti in servizio, purchè sia dichiarato dal capo d'ufficio che sono effettivamente lavori dell'aspirante.

Il capo d'ufficio deve inoltre certificare dell'attitudine ed assiduità al servizio, e del grado di capacità dell'aspirante nella forma che sarà stabilita dal Ministero.

Art. 4. Una Commissione di cinque membri nominati dal Ministero, uno dei quali dev'essere un ispettore delle Miniere, esamina i titoli prodotti dall'aspirante, ed il certificato del rispettivo capo d'ufficio, e con votazione segreta giudica se l'aspirante per aver servito con distinzione sia da ammettersi agli esami.

Art. 5. Gli esami sono scritti ed orali e sono dati dalla medesima Commissione di cui al precedente articolo, nei giorni fissati dal Ministero.

Art. 6. L'esame scritto versa sulle seguenti materie:

1. Coltivazione di miniere metalliche e di combustibili fossili;
2. Coltivazione di solfare;
3. Metallurgia;
4. Legislazioni e regolamenti minerari;
5. Rilevamenti topografici e geologici.

Art. 7. La Commissione predispone sei temi relativi alle materie indicate nel precedente articolo.

Il candidato deve svolgere due di questi temi; uno dei medesimi, estratto a sorte, dev'essere svolto da tutti gli aspiranti, l'altro tema viene scelto da ciascun aspirante fra quelli proposti.

Art. 8. La Commissione, stabiliti i temi di cui agli articoli 6 e 7, all'aprirsi della prima seduta fa l'estrazione a sorte in presenza dei candidati del tema da sciogliersi da tutti, ed al cominciare della terza seduta proclama gli altri 5 temi, fra i quali, entro un'ora, ciascun candidato deve dichiarare quello che ha scelto per risolverlo.

Art. 9. La Commissione può concedere soltanto l'uso delle raccolte di leggi e regolamenti, delle tavole, dei formulari e di quei trattati teorici che essa avrà determinati. Chi contravvenga a qualsiasi disciplina stabilita dalla Commissione pel concorso, è immediatamente escluso dal medesimo.

Art. 10. Il candidato non firma gli scritti, ma appone in testa della prima pagina o del disegno un motto da esso scelto. Questo motto viene ripetuto sopra una sopra-carta da consegnarsi nel primo giorno, chiusa e suggellata, dentro la quale sta il nome del candidato.

Il membro della Commissione che assiste agli esami, ritira, nel termine stabilito, gli scritti ed i disegni da ogni candidato.

Ogni scritto e disegno viene chiuso in una busta suggellata, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, colla firma di chi la riceve.

Art. 11. L'esame orale consiste in una conferenza che la Commissione tiene con ciascuno dei candidati intorno ai temi da essi svolti, alle materie affini ed alle leggi e regolamenti sul servizio delle miniere.

Art. 12. Per dare giudizio dei lavori suaccennati ogni componente della Commissione ha 20 punti per ciascuno dei due progetti; dispone inoltre di 10 punti per l'apprez-

zamento del merito complessivo del candidato, quale risulta dall'esame orale e dai titoli prodotti dai documenti di studi, di lavori eseguiti e della pratica acquistata nel servizio.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve riportare almeno 130 punti.

Art. 13. L'aiutante non stato ammesso agli esami per non aver servito con distinzione può ancora aspirare alla promozione ad ingegnere di 3^a classe, ma per una volta soltanto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.

Il N. **MCCCLXXIII** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 ottobre corrente anno del Consiglio comunale di Creazzo, approvata il 16 stesso mese dalla Deputazione provinciale di Vicenza, con la quale deliberazione si è stabilito di applicare una tassa di centesimi 50 per ogni capo di bestiame lanuto;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Vicenza;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Creazzo di applicare dal venturo anno 1887 la tassa di cinquanta centesimi sulle capre e pecore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.

Il N. **MCCCLXXIV** (Serie 3^a, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1884, col quale si approvò la tariffa della tassa sul bestiame, da applicarsi nel comune di Leprignano pel biennio 1884-85;

Vista la deliberazione 10 aprile 1886 di quel Consiglio comunale, approvata il 20 settembre dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è stabilita una nuova tariffa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, che si è pronunziato nel senso di limitare al corrente anno l'approvazione della detta tariffa;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Leprignano di applicare pel solo anno corrente la tassa sul bestiame, in base alla tariffa adottata con la citata deliberazione 10 aprile 1886, per effetto della quale il massimo della tassa stabilito nell'art. 19 del regolamento della provincia romana viene ecceduto per tutti i capi di bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.

Il N. MCCCCLXXXIX (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1884, col quale venne data facoltà al Comune di S. Casciano dei Bagni di applicare, nel triennio 1884-86, la tassa di famiglia col massimo di lire 100;

Vista la deliberazione 11 settembre 1886 di quel Consiglio comunale, con la quale si domanda di mantenere stabilmente la detta tassa collo stesso massimo;

Vista la deliberazione 25 settembre stesso anno della Deputazione provinciale di Siena, con cui, approvando la citata deliberazione consigliare, limitò l'autorizzazione ad un altro triennio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al Comune di S. Casciano dei Bagni di mantenere nel triennio 1887-89 la tassa di famiglia col massimo di lire 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale degli Archivi notarili:

Con RR. decreti del 28 novembre 1886:

Protani Vincenzo, notaro in Monte San Giovanni Campano, è nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Monte San Giovanni Campano, distretto di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 600, da corrispondergli dai comuni interessati, a termini degli articoli 104 della legge sul notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'articolo 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita di lire 30.

Con decreti Ministeriali del 30 novembre 1886:

Rosati Arcangelo, segretario del comune di Castiglione in Teverina, è nominato conservatore dell'Archivio notarile comunale di Castiglione in Teverina, distretto di Viterbo.

Sono approvate le seguenti disposizioni fatte dal Consiglio notarile del distretto di Messina nel personale subalterno di quell'Archivio notarile distrettuale:

A Guttarolo Francesco, archivista con l'annuo stipendio di lire 1200, è assegnato lo stipendio di lire 1600, con decorrenza dal 1° settembre u. s.

Ciraolo Antonino, sotto archivista con l'annuo stipendio di lire 1000, nominato archivista con l'annuo stipendio di lire 1600, con decorrenza dal 1° dicembre p. v.

Tricoli Giuseppe, copista con l'annuo stipendio di lire 800, nominato sotto-archivista con l'annuo stipendio di lire 1200, con decorrenza dal 1° dicembre p. v.

Di Pietro Paolo, copista con l'annuo stipendio di lire 800, è assegnato lo stipendio di lire 1000, con decorrenza dal 1° settembre u. s.

Biasini Placido, già bidello, nominato copista con l'annuo stipendio di lire 1000, con decorrenza dal 1° dicembre p. v.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 15 corrente, in Guspini, provincia di Cagliari, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Lo stesso giorno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Santa Giustina Bellunese, in provincia di Belluno.

Roma, 16 gennaio 1887.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Essendo vacante nel R. Istituto di Belle Arti di Palermo un posto di insegnante di geometria, retribuito collo stipendio annuo di lire mille duecento, s'invitano coloro che intendessero aspirare al suddetto posto a presentare a questo Ministero, non più tardi del trentuno (31) gennaio 1887, le loro domande su carta bollata da una lira, corredate di titoli sufficienti a mostrare la capacità loro in quell'insegnamento.

I titoli consisteranno in opere fatte ed in lavori della materia che

dovrebbero insegnare ed in iscritti che svolgano i programmi e i metodi coi quali s'impartirebbe l'insegnamento.

Il vincitore del concorso sarà eletto per un biennio, scorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Roma, 10 gennaio 1887.

4

Il Direttore Generale: FIORELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 17 gennaio 1887

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 30.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Senato con la quale si partecipa la notizia della morte del senatore Pallavicini; e ne ricorda le virtù e i meriti verso la patria.

ROBILANT, ministro degli esteri, presenta la quinta serie di documenti riflettenti la guerra tra il Perù, il Chili e la Bolivia.

Votazione per la nomina di tre commissari per l'amministrazione del Fondo del Culto, e di tre per la Cassa depositi e prestiti.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Estrae a sorte i nomi degli scrutatori della votazione, che sono:

Per la Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Fondo del Culto, gli onorevoli:

Geymet, Giolitti, Turbiglio Giorgio, Miceli, Giordano Ernesto, Bonghi, Costa Andrea, Seismit-Doda.

Per la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, gli onorevoli:

Palitti, Sella, Branca, De Dominicis, Mordini, Brunialti, Tondi, Favale.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Serena.

PULLÈ, segretario, dà lettura di una proposta di legge del deputato Serena per l'aggregazione della frazione Correggia al comune di Alberobello.

SERENA svolge la detta proposta. Rileva principalmente come la frazione di Correggia sia distante dal comune di Monopoli chilometri ventuno, mentre non ne dista che due dal contermino comune di Alberobello.

Esponde i voti di quella frazione, il consentimento del comune di Alberobello e le ragioni della opposizione del comune di Monopoli, per dedurne non solo la opportunità, ma la necessità del provvedimento che egli ha creduto dover comprendere nella proposta di legge che sta davanti alla Camera.

Raccomanda che la Camera la prenda in considerazione (Benissimo!).

INDELLI parla contro all'esser presa in considerazione la proposta di legge del deputato Serena.

Esponde come, per ragioni topografiche, storiche ed amministrative, non possa ammettersi il distacco dal comune di Monopoli della frazione di Correggia per aggregarla al comune di Alberobello; distacco che turberebbe inoltre gravissimi e tradizionalmente stabiliti interessi.

LAZZARO si riserva di fare osservazioni sulla proposta di legge dell'on. Serena quando sarà in discussione alla Camera.

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, non si oppone che la proposta di legge dell'on. Serena sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

ELLENA presenta la relazione sul bilancio del Ministero del Tesoro per l'anno 1886-87.

[Seguito della discussione del bilancio dell'Interno.]

PRESIDENTE dà lettura dei capitoli dal n. 50 al n. 89 ter.

(Sono approvati).

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, prega che venga mutata la destinazione dell'0 stanziamento del capitolo 89 quater; e che invoco si dica: « Lavori per la riduzione a carcere penale del Castello di Augusta ».

PRINETTI, relatore, consente, a nome della Commissione, in questo mutamento.

(È approvato il capitolo 89 quater così modificato, il totale della spesa in lire 65,146,905 60, e l'articolo unico della legge).

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere il limite della imposta.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio dell'Interno.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento d'interpellanze ed interrogazioni.

DI CAMPOREALE, a nome anche dell'onorevole Di Rudini, dichiara di ritirare l'interrogazione che aveva presentata sulla Opera pia Carpinteri in Scicli, in seguito ad un provvedimento del Governo relativo a quella pia Opera.

PETRONIO, essendo assente il Ministro della Guerra, cui era diretta la sua interrogazione, chiede che gli venga concesso di svolgerla appena il Ministro sarà presente.

(È ammesso).

PRESIDENTE dichiara che l'onorevole Ministro della Guerra è assente per lutto di famiglia.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, prega gli onorevoli deputati che hanno rivolto interpellanze ed interrogazioni al Ministro dei Lavori Pubblici, di differirle ai capitoli del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, di imminente discussione, per evitare una doppia discussione.

FROLA, PETRONIO e DI SANT'ONOFRIO acconsentono.

PANTANO non approva il metodo proposto, ed insiste per poter svolgere subito la sua interpellanza.

PRESIDENTE osserva che il diritto d'interpellanza viene meglio garantito col differimento delle interpellanze sui capitoli, giacchè l'interpellante può, in occasione del bilancio, proporre una risoluzione anche senza il consenso della Camera.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, osserva che il differimento sarà di un giorno o due soltanto.

PANTANO. I fatti sopravvenuti avendo attenuata l'urgenza della sua interpellanza, si acconcia al differimento.

PRESIDENTE osserva che il presidente del Consiglio non ha fatto che una preghiera, che gli interpellanti possono anche non accogliere.

MEL svolge, anche in nome dei deputati Bonghi e Papadopoli, la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e l'onorevole Ministro delle Finanze circa la possibilità e convenienza di una ulteriore diminuzione del prezzo del sale pastorizio. »

Non potendosi, dopo l'inchiesta agraria, negare che l'agricoltura italiana attraversa una grave crisi, ritiene indispensabile promuovere la trasformazione delle colture e lo svolgimento delle industrie che con l'agricoltura hanno attinenza.

Nota la diminuita esportazione e l'accresciuta importazione del be-

stiamo e ritiene che possa giovare ad attenuare i tristi effetti delle tariffe doganali l'attenuazione del prezzo del sale pastorizio, il quale, comprese le tasse di levata e di trasporto, specialmente nei comuni montuosi, può calcolarsi di lire 14 per ogni quintale.

Questa elevatezza del prezzo ha infatti determinato una diminuzione del consumo, con grave danno dell'agricoltura. Ed egli crede che sarebbe rimedio efficace quello di ridurre di due soli centesimi per ogni chilogramma il prezzo del sale pastorizio.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, osserva che le spese per la sofisticazione ed il trasporto non consentono la richiesta diminuzione; e che lo scemato consumo del sale pastorizio è determinato dal maggior consumo del sale comune; al quale, per molti usi, veniva in addietro sostituito il sale pastorizio depurato.

Aggiunge che, per agevolare l'uso del sale pastorizio, si sono tolte alcune pratiche amministrative, nelle quali si ravvisava un ostacolo all'uso medesimo.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non dubita che gli agricoltori ed i Comizi agrari si troveranno paghi dei vantaggi cui ha testè accennato il Ministro delle Finanze; ai quali si procurerà di aggiungerne altri quando le condizioni del bilancio lo consentano.

MEL, pur non ammettendo come plausibili le obiezioni del Ministro delle Finanze, di fronte a quella che deriva dalle condizioni del bilancio, desiste dalle sue domande.

MARIN dà ragione della seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se e quando intenda presentare un progetto di legge per regolare il diritto di uso nelle provincie venete conosciuto sotto il nome di Vagantivo. »

Ritene necessario l'invocato provvedimento e nell'ordine economico e nel sociale, e però esorta il Ministro a ripresentare il disegno di legge diretto a disciplinare il diritto di vagantivo; senza di che si riserva, anche a nome dei suoi colleghi del Pelesine, di presentare una apposita proposta di legge.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, risponde che, sebbene ripetutamente presentato, il disegno di legge sul vagantivo, ha incontrato sempre difficoltà intorno ai modi di affrancazione di quella servitù. Ora egli ha interpellato in proposito le due Deputazioni provinciali interessate e ne attende le risposte; i seguito alle quali presenterà il disegno di legge desiderato dall'onorevole Marin.

MARIN, pur non convenendo col ministro che il problema sia di difficile soluzione, ed esprimendo il dubbio che il differirne la soluzione stessa la rende più difficile, dichiara di attendere la presentazione del disegno di legge.

SALANDRA svolge questa domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio circa il regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1886 e circa la sua applicazione. »

Considera troppo gravi le condizioni imposte agli allevatori dall'articolo 5 di quel regolamento e domanda se il ministro intenda attenuarle od almeno non applicarle per le stagioni preesistenti al regolamento medesimo.

GRIMALDI, Ministro d'agricoltura, industria e commercio, non esclude la possibilità di rivedere quelle norme, che furono introdotte allo scopo di imprimere unità ad un importante servizio, e dichiara che la condizione degli allevatori attuali rimane immutabile.

SALANDRA si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare i ministri dell'Interno e dei lavori pubblici circa al provvedimento preso dal municipio di Roma riguardando il corpo dei vigili, sull'ampliamento della via Flaminia e sui lavori in generale della città di Roma. »

« Firmato Coccapieiller. »

COCCAPIELLER chiede che anzitutto il Presidente verifichi se la Camera sia in numero.

PRESIDENTE. La Camera è sempre in numero, finchè non sia accertato il contrario.

COCCAPIELLER. Fino dal 1883, sull'Ezio II, egli ha trattato la questione del corpo dei vigili, che non rispondeva nemmeno allora alle condizioni richieste per la capitale d'Italia. Quello ch'egli diceva allora è stato ora riconosciuto da tutti i giornali e verificato dal Capo dello Stato, nessuno quindi può più dubitarne.

Lamenta che il Ministro dell'Interno abbia tolto l'Amministrazione del comune di Roma all'on. Pianciani per affidarla ad uomini che non possono nè vogliono farla procedere.

Se domani si appiccasse fuoco a cinque o sei punti di Roma non ci sarebbe modo di porvi riparo. Egli aveva già suggerito il modo di provvedere e non c'era quindi bisogno di mandare il signor Sindici a studiare quello che si fa nelle altre città.

PRESIDENTE osserva che i particolari nei quali entra l'interpellante concernono il comune di Roma, non il Governo.

COCCAPIELLER. Il comune di Roma dipende dal Governo, come tutti i comuni d'Italia.

Questo comune procede come l'Amministrazione carceraria.

Voci. Basta! Basta!

COCCAPIELLER vorrebbe che il Presidente del Consiglio sciogliesse il Consiglio comunale di Roma, rinnovando interamente un'Amministrazione che non risponde al suo ufficio.

Basti il modo col quale ha proceduto alle espropriazioni. Come si può, dice, permettere al comune di aprire una passeggiata a ridosso dei Parioli? L'idea di quella passeggiata ritiene del tutto erronea.

Voci. Basta! Basta!

PRESIDENTE. Tutto ciò sfugge all'azione della Camera.

COCCAPIELLER richiama l'attenzione del Ministro dei Lavori Pubblici su ciò che si fa a danno della capitale del mondo (Oh! oh!), e di quello dell'Interno sull'amministrazione comunale che non fa che gozzovigliare a danno dei contribuenti (Vivi rumori).

Voci. Basta! Basta!

PRESIDENTE invita l'oratore ad usare espressioni parlamentari.

COCCAPIELLER eccita il Presidente del Consiglio a non permettere che sia data esecuzione a certe deliberazioni del comune di Roma, e ad andare qualche volta fuori porta del Popolo (Harità) per persuadersi che non si può camminare (Vivi rumori). Egli denuncia fatti gravi, il Governo provveda se crede.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Ministro Guardasigilli sugli intendimenti suoi in ordine al progetto di nuove tariffe per gli onorarii d'avvocati e procuratori. »

« Simeoni. »

TAJANI, Ministro Guardasigilli, spera di potere, tra breve, ripresentare il disegno di legge.

SIMEONI ringrazia.

PRESIDENTE avverte che domani non avrà luogo la riunione degli Uffici a causa del funerale per S. M. Vittorio Emanuele II. Dichiarata poi chiuse le votazioni.

(I segretari numerano i voti).

Annunzia il risultato della votazione sul bilancio del Ministero dell'Interno.

Favorevoli	153
Contrari	62

(La Camera approva).

LUZZATTI propone che domani, prima del bilancio dei Lavori Pubblici, si discuta la legge sul Credito agrario.

(È approvato).

La seduta è tolta alle 5 45.

DIARIO ESTERO

Il *Temps*, tornando sul discorso del principe di Bismarck, intende di dimostrare che non hanno fondamento le due ipotesi da lui fatte che una rivoluzione, la quale portasse a capo delle cose di Francia un dittatore militare o ristabilisse la monarchia, imporrebbe all'usurpatore la guerra di rivincita come l'unico mezzo di assodare la sua autorità.

« Riguardo alla ipotesi di una dittatura militare, non si può, dice il *Temps*, contestarne sotto un qualche aspetto la giustezza. Nessuno saprebbe sostenere in modo assoluto che la repubblica non subirà mai usurpazioni e che essa non abdiccherà mai, giacchè l'uno e l'altro avvenimento sono già accaduti.

« Quello che può risponderci al principe di Bismarck, è che nello stato attuale dei partiti dinastici e guardando agli uomini in grado di sedurre il paese per lo splendore dei servizi resi, giammai ordine di cose è sembrato potersi reputare più sicuro della sua esistenza, della terza repubblica. All'estero il giudizio può ingannarsi perchè la lontananza oscura la realtà delle situazioni e le proporzioni delle cose si alterano. Ma in Francia, nè le speranze nè i timori prendono la direzione che il principe di Bismarck ha sembrato supporre. I nostri pericoli vengono da altra parte e sono di un ordine diverso.

« La seconda ipotesi del principe di Bismarck ha anche minor fondamento.

« Il cancelliere immagina che a un dato momento la Repubblica potrebbe cercare nella guerra uno scampo alle difficoltà interne. Ma qui, proprio, per quanto si studi, la sostanza dell'ipotesi sfugge.

« Cosa deve intendersi per Repubblica, per la Repubblica, secondo le congetture del principe di Bismarck? Sarebbe il paese che da se stesso si getterebbe nelle avventure onde sfuggire a se medesimo? O sarebbe un qualche gabinetto che proporrebbe al paese di lanciarsi sul suo vicino per togliersi d'imbarazzo? E di quale specie di difficoltà si tratterebbe! Di difficoltà finanziarie? Bel mezzo davvero, per eliminarle, quello di una guerra sul Reno? Oppure del trionfo del radicalismo?

« Ma, di due cose l'una. O sarebbero i radicali che vincerebbero ed i radicali hanno un legittimo orrore per la guerra ben sapendo che la spada non ebbe mai tenerezze per loro. O, i radicali sarebbero in minoranza, e la maggioranza avrebbe apparentemente altri mezzi di tenerli in rispetto senza quello di lanciare il paese in spedizioni militari.

« La verità è che la supposizione del principe di Bismarck riposa sopra un errore inesplicabile in un uomo il quale ha tanti mezzi di informarsi dello stato reale degli spiriti in Francia. La Francia attuale è pacifica, non solo perchè essa ha fatto l'esperienza di ciò che può costare una guerra, essa lo è anche per i suoi istinti, per i suoi costumi, per le sue stesse istituzioni militari, le quali oggigiorno chiedono ad ogni famiglia un soldato. »

Il *Fremdenblatt* di Vienna, anch'esso a proposito del discorso del principe di Bismarck, scrive:

« Le osservazioni del cancelliere imperiale circa le relazioni esistenti tra la Germania e l'Austria-Ungheria, nonchè la sua dichiarazione che la questione bulgara è indifferente alla Germania, non fanno che confermare le informazioni date tempo addietro dal conte Kalnoky alle Delegazioni.

« La Germania, come fattore di pace, troverà a Vienna ed a Pietroburgo ogni maggiore disposizione per un accomodamento di tutte le differenze di opinioni che ancora esistono sulla base di un equo e pacifico componimento.

« La dichiarazione decisiva del principe di Bismarck riguardo alla Bulgaria non potrà a meno di esercitare ovunque una influenza tranquillante e non rimarrà senza effetto nemmeno a Sofia dove non potrebbe dimenticarsi che le simpatie dell'Europa comincierebbero a intiepidirsi qualora i bulgari mancassero di tenere il debito conto dell'interesse d'Europa al mantenimento della pace. »

Sempre a proposito delle discussioni del Parlamento tedesco un telegramma del *Times* da Vienna dice che, in seguito alle ultime dichiarazioni del principe di Bismarck, in quella capitale di gran maggioranza del pubblico politico si domanda con insistenza se un'altra guerra franco-tedesca potrà o no essere evitata.

Il *Tagblatt* da parte sua osserva come, per quarant'anni dopo la pace del 1815, si sia continuato a discorrere in Francia della rivincita di Waterloo, mentre che poi, non solo la guerra anglo-francese per un tale riguardo non avvenne, ma la Francia si rassegnò alla perdita delle sue colonie ed inoltre le due nazioni divennero all'ate. Chissà che lo stesso non avvenga per l'Alsazia e la Lorena? Di qui ad altri quindici anni, i vecchi soltanto rammenteranno di avere veduto ondeggiare sulle torri di Metz e di Strasburgo il vessillo francese. E chi può dire fino da adesso, si domanda il *Tagblatt*, se la maggioranza degli alsaziani-lorenesi desidera ancora di rimutare padroni?

La *Neue Freie Presse* loda la ostinazione della opposizione nel Reichstag, e dice di non sapere se, neanche col mezzo di nuove elezioni, il principe di Bismarck verrà a capo del suo intento.

La *Presse* al contrario qualifica di fazioso il contegno dell'opposizione tedesca, e non dubita che gli elettori si schiereranno dalla parte dell'imperatore e dell'impero contro il partito del disordine.

I fogli ungheresi esprimono il timore che il cancelliere ottenga ciò che egli vuole mercè dell'antico suo argomento di descrivere come soprastante il pericolo di una guerra.

Scrivono da Vienna al *Times* che un miglioramento evidente è intervenuto nelle relazioni tra l'Austria e la Russia e che, ad avviso dei circoli meglio informati, questo fatto è dovuto all'insuccesso della missione del conte Pietro Schouvaloff a Berlino, il quale, a quanto si afferma, aveva l'incarico di ottenere il consenso della Germania ad una temporaria occupazione della Bulgaria da parte delle truppe russe.

« Per questa ragione, prosegue il corrispondente del *Times*, il conte Schouvaloff non ha proseguito il suo viaggio per Vienna ed ora il gabinetto di Pietroburgo sembra disposto a riassumere i negoziati colle potenze nella questione di Bulgaria.

« Prevale generalmente nei circoli diplomatici l'opinione che la candidatura del principe di Mingrelia non costituisca l'ultima parola della Russia nella questione bulgara e che se la reggenza di Bulgaria si decidesse a ritirarsi, la Russia assumerebbe un atteggiamento più conciliativo rispetto alla questione del nuovo principe, sebbene, fino ad ora non vi sieno indizi visibili che essa intenda togliere il suo appoggio alla candidatura del principe di Mingrelia. In fatti, nei circoli ufficiali russi si mantiene la massima riserva in proposito.

« Si afferma da fonte attendibile che l'imperatore Guglielmo ha diretto recentemente al czar una lettera in cui esprimeva la ferma speranza che non verrebbe posto nella dura necessità di prender parte per una delle due potenze amiche, e manifestava il desiderio di terminare i suoi giorni in pace. Lo czar rispose nei termini più amichevoli e diede così un impulso a quel riavvicinamento tra la Russia e la Germania, al quale va attribuito il recente miglioramento nelle relazioni tra la Russia e l'Austria-Ungheria.

Un telegramma del *Journal des Débats* da Vienna, 14 gennaio, dice che in quella capitale lo scioglimento del Reichstag germanico è considerato come un sintomo pacifico. Vi si afferma che se la Germania avesse delle velleità bellicose, non si creerebbe degli imbarazzi interni, facendo le elezioni generali entro sei settimane.

La *Liverpool Daily Post* pubblica la seguente lettera di lord Churchill, già segnalata per telegrafo:

« Caro signor Russell, in risposta alla vostra lettera posso dirvi che, per quel che riguarda me, il mio più grande desiderio ed il solo movente delle mie azioni, è stato sempre questo che, pure tenendo conto delle necessità amministrative e politiche, l'economia

fosse sempre il solo fine che la Camera dei Comuni dovrebbe sforzarsi di conseguire.

« Io mi sforzerò sempre, con tutti i mezzi in mio potere, di raggiungere questo scopo, l'economia.

« Non tenendo alcun conto delle divergenze d'opinione, dello spirito di partito, io unirò di gran cuore tutti i miei sforzi agli sforzi di coloro, chiunque essi siano, membri del Parlamento od uomini privati, che vorranno indurre od obbligare la Camera a ritornare alle sagge consuetudini finanziarie che provalevano prima del 1874.

« Io credo essere nostro dovere di rendere popolari queste abitudini di economia. Io sono infatti convinto che, se il sistema attualmente in vigore continua ancora lungo tempo, sistema di sperpero, di spese non controllate, di imposto arbitrarie, le maggiori sventure finanziarie ed altre ne saranno la conseguenza.

« Vostro sincero, ecc. »

In una lettera allo stesso signor Russell, il signor Gladstone si è espresso in questi termini:

« Vi scrivo in fretta, essendo leggermente indisposto. Ma devo scrivere per dirvi che la lettera di Randolph Churchill mi ha colpito profondamente, prima perchè è stata diretta a voi, poi perchè gli fa il più grande onore, e, da ultimo, perchè vi offre una nuova occasione di spiegare la bandiera dell'economia. »

Più volte fu fatta parola di ciò che è stato fatto finora in Inghilterra per la creazione — in occasione del cinquantesimo anniversario del regno della regina Vittoria — di un istituto, detto imperiale, destinato a mantenere e sviluppare l'unione del Regno Unito con tutte le sue colonie e coll'India britannica.

Un nuovo passo fu fatto di questi giorni verso la realizzazione di questa idea. Sotto la presidenza del principe di Galles ebbe luogo a Londra al Saint-James-Hall un grande *meeting*, innanzi al quale l'erede del trono di Gran Bretagna ha esposto le basi generali della creazione progettata, la quale deve essere l'immagine dell'unità dell'impero e far conoscere le risorse e la potenza di tutti i paesi che lo compongono.

Dietro proposta di lord Spencer, è stata votata una risoluzione che approva il progetto e lord Hampden ne ha fatto adottare un'altra con cui si invitano tutti i sudditi della regina a prestare il loro generoso concorso per la creazione ed il mantenimento dell'istituto.

In pari tempo, alla Mansion house, sotto la presidenza del lord mayor, aveva luogo, allo stesso scopo, una riunione in cui hanno preso la parola lord Granville ed il signor Goschen. Sono state immediatamente sottoscritte circa 10 mila sterline.

Si telegrafa da Madrid, 14 gennaio, all'Agenzia Havas che sono state gettate le basi di una fusione fra il partito della sinistra democratica ed il gruppo dei conservatori dissidenti.

Il nuovo partito prenderà il nome di « partito nazionale ». Il programma comprenderà:

1. La riforma costituzionale fatta dalle Cortes costituenti; ma riservando alla Corona il *veto* e tutte le prerogative della Costituzione attuale;
2. Il suffragio universale con certe restrizioni;
3. Il matrimonio civile;
4. La giuria;
5. La proclamazione dei diritti dell'uomo.

Il generale Lopez Dominguez; come militare, ed il signor Robledo, come civile, saranno i capi di questo partito.

Per il 19 gennaio era indetta la prima riunione di questo gruppo, il quale doveva mettersi d'accordo sulle basi del programma.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MARCHIENNES, 16. — Ebbe luogo una dimostrazione di 4000 operai, i quali chiedevano il suffragio universale. La dimostrazione fu sciolta in mezzo a grande calma.

Lo sciopero del bacino di Charleroi comprende attualmente 2000 scioperanti.

LONDRA, 17. — Si telegrafa da Calcutta che i Ghilzais attaccarono un reggimento dell'emiro dell'Afganistan e lo costrinsero a ritirarsi. Il figlio di Muskhialem preparerebbe attivamente, per la primavera, una insurrezione generale.

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Vienna:

« La voce che il conte Pietro Schuvaloff, durante il suo soggiorno a Berlino, abbia cercato di ottenere l'adesione della Germania ad una occupazione temporanea della Bulgaria, è considerata qui come inammissibile. Il gabinetto di Vienna non pretende di conoscere le istruzioni date a Schuvaloff, ma lo scopo attribuito al suo viaggio a Berlino sarebbe in contraddizione colle assicurazioni che il governo russo diede a Vienna dal principio dell'anno, cioè che esso ripeté in termini più che mai espliciti non avere punto l'intenzione di occupare militarmente la Bulgaria.

« Si dice che la Porta prepari una Nota da spedirsi a Sofia col mezzo di un agente speciale e nella quale essa dichiarerà che l'istituzione della reggenza è contraria alla Costituzione e domanderà la dimissione del reggente. Tale Nota sarà appoggiata, dalla Germania, dalla Russia e dalla Francia. L'Austria-Ungheria si asterrà, persistendo nella sua risoluzione di non intervenire negli affari interni della Bulgaria. »

LONDRA, 17. — Il corrispondente da Vienna del *Morning Post* dice che vi ha uno scambio costante di telegrammi fra i governi di Vienna e di Berlino riguardo alla Bulgaria. Saggiamente autorizzato ad annunziare che la Russia si dichiarò pronta ad abbandonare la candidatura del principe di Mingrolia purchè lo potesse consentano a che una Commissione turco-russa vada a Sofia a prendere possesso del governo, a sciogliere la Sobranità ed a procedere a nuove elezioni.

BRUXELLES, 17. — Parecchi capi socialisti si sono recati stamano nel bacino di Charleroi onde impedire uno sciopero generale.

ATENE, 17. — I risultati finora conosciuti delle elezioni sembrano favorevoli al Ministero.

Tutti i ministri furono rieletti.

Delyanni fu pure rieletto.

PARIGI, 17. — Camera dei deputati. — Goblet presenta il progetto relativo alla soppressione di un certo numero di sottoprefetture.

Si discute il progetto rettificato di bilancio per 1887 e si comincia da quello dell'interno. Il credito in esso iscritto al capitolo relativo agli stipendi dei prefetti e sottoprefetti è diminuito della cifra che si riferisce agli stipendi dei sottoprefetti in seguito al voto che provocò la dimissione del gabinetto Freycinet.

Goblet dichiara che la questione sarà discussa dalla Camera soltanto quando verrà in discussione il progetto presentato oggi circa la soppressione di un certo numero di sottoprefetture. Frattanto il Senato sarà chiamato a ristabilire nel bilancio il credito necessario.

Si passa al capitolo relativo ai fondi segreti.

Achard propone un emendamento a tenore del quale una Commissione sarebbe incaricata di controllare l'uso dei fondi segreti, ed il credito per questi fondi, che ascende a due milioni, sarebbe ridotto di 700,000 franchi.

Goblet, rispondendo ad Achard, sostiene la necessità dei fondi segreti, la democrazia avendone bisogno, come gli altri regimi, perchè quando maggiore è la libertà, più facili sono i complotti; è necessario sorvegliare certe mene politiche. (Proteste a sinistra).

Il presidente del Consiglio respinge il controllo sull'uso dei fondi segreti e reclama una fiducia sulla quale non si lesinò con i suoi predecessori.

Pelletan, pure non dividendo il parere di Goblet, dichiara che l'estrema sinistra si asterrà.

L'emendamento Achard è respinto con 273 voti contro 220.

Il credito è poscia approvato integralmente per alzata e seduta.

La seduta è tolta.

PARIGI, 17. — Secondo dispacci privati da Londra, lord Salisbury, fortemente impressionato della morte di lord Iddesleigh, cadde ammalato.

VIENNA, 17. — Il *Correspondenz Bureau* si dice autorizzato a dichiarare del tutto infondate le notizie dei giornali, secondo le quali, due batterie a cavallo dal settimo reggimento artiglieria, a Temeswar, avrebbero ricevuto ordine di tenersi pronte a partire, e gli ufficiali della riserva del sesto e del decimo corpo d'armata avrebbero ricevuto avviso di tenersi pronti ad essere chiamati sotto le armi.

PORTO SAID, 17. — È arrivato da Napoli, diretto a Massaua, il vapore *San Gottardo*, della Società Dufour-Bruzzo.

A bordo tutti bene.

BERLINO, 17. — Camera dei deputati. — Furono rieletti: Koehler presidente; Heeremann e Benda vicepresidenti.

BERLINO, 17. — L'imperatore, ricevendo l'ufficio di presidenza della Camera dei signori, espresse profondo rincrescimento per il rigetto votato dal Reichstag del progetto di legge militare, progetto così importante per mantenere la pace, e disse sperare che esso sarà più tardi approvato.

BERLINO, 17. — La Camera dei signori rinviò ad una Commissione di dieci membri la proposta d'indirizzo all'imperatore.

I capi conservatori, il partito dell'impero ed i nazionali liberali convennero circa le elezioni al Reichstag che siano mantenuti i seggi presidenziali dei tre partiti, che soltanto i partigiani del settennato siano eletti, e che in caso di ballottaggi si voti solamente per un candidato che appartenga ad uno dei tre partiti.

Benningsen riprese la direzione del partito nazionale liberale.

Egli e Miguel si dichiarano pronti ad accettare il mandato di deputato al Reichstag. Entrambi firmarono un appello agli elettori convenuti ieri.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 17. — Oggi S. A. R. il Principe di Napoli riceverà a bordo le autorità e la colonia italiana e partirà mercoledì pel Calro.

COMMEMORAZIONE DI MARCO MINGHETTI

Diamo i punti principali del discorso dell'on. Francesco Crispi:

Invitato dal presidente dell'Associazione della Stampa a commemorare Marco Minghetti, non osai rifiutarmi. — Temo intanto che io non sia il più adatto a così nobile ufficio. Tutti sanno che illustre uomo, del quale dovrò ragionarvi, stette sempre in campo opposto al mio, e che appartenemmo a due scuole diverse.

Lottatori più volte, nella Camera e fuori, l'uno contro l'altro, ebbero però comuni gli scopi, i quali ciascuno di noi, per diverse vie, credeva di poter raggiungere.

Giova intanto constatare ch'era bello battersi con lui.

Marco Minghetti fu il più nobile cavaliere del Parlamento italiano. Combatteva, anche con ardore; ma rispettava l'avversario, non l'offendeva.

Letterato ed uomo di Stato, era un artista in tutte le sue manifestazioni. Il disordine e l'ingiustizia, il brutto ed il vizioso, offendevano l'animo suo, devoto com'egli era all'ordine ed al diritto, al bello ed alla virtù (Applausi).

Gli avversarii spesso rimanevano conturbati dagli atti e dalle parole di lui, ma, a mente tranquilla, dovevano più di una volta dargli ragione.

La sua orazione era ordinata, limpida l'idea, forbita la frase. Parlandosi, non si inebriava, ma attraeva; spirito equilibrato, era sempre

presente a se stesso; mirava alla meta che doveva raggiungere, e non l'oltrepassava.

Qualità eminenti coteste per un oratore in un'assemblea politica, imperocchè, se la frase violenta talora scuote e commuove, non sempre vi fa amici coloro che ascoltano (Sensazione).

Nati pochi mesi prima l'uno dell'altro, siamo stati entrambi testimoni ed attori nei più memorabili eventi della patria nostra. Lui in Bologna, io in un'estremo comune della Sicilia, abbiamo tolto, ciascuno di noi, dalla diversa origine e dal luogo natio, educazione, ispirazioni, abitudini, istinti diversi; ma i medesimi desideri, il medesimo amore di patria, lo ardore medesimo di liberarci dalla tirannide che opprimeva il nostro paese (Applausi).

Anmato dalle lotte incruente del patrio Ateneo, egli aveva fede sicura nel pacifico trionfo delle idee; io, al contrario, ammaestrato dalla costante slealtà dei principi, sperai sempre nel tempestoso e spesso problematico trionfo delle armi cittadine.

Egli vide Modena, Bologna, Ancona, Rimini insorte e poscia insanguinate; io vidi Catania, Siracusa, Messina in armi o poscia decimate. Dai supplizii e dagli esili, che ne derivarono, egli trovò ragione di persistere nel suo metodo; io ne trassi la convinzione, che i sacrificii non eran mai troppi, e che dal sangue sarebbe surto il successo che viene dalla disperazione (Applausi).

Ecco le due scuole, che parevano l'antitesi l'una dell'altra, ecco le due vie, le quali abbiamo traversato divisi, per trovarci più tardi uniti nella monarchia, con la quale fu fatta l'unità nazionale, e con la quale fu abolito il potere temporale del Papi. (Vivi applausi).

Le due scuole furono entrambe necessarie? L'Italia avrebbe potuto vincere i suoi nemici e si sarebbe potuta costituire in unità di Stato con le audacie di una sola di coteste scuole e senza la prudenza dell'altra?

L'opera della emancipazione nazionale fu così complessa che difficilmente si potrebbero distinguere la parte presa da noi e quella degli uomini che impropriamente furono detti moderati. Nella Lombardia, nell'Emilia, in Sicilia, nel napoletano c'inseguiamo e talora ci confondiamo. (Sensazione, applausi).

Ed or, signori, una domanda, la quale scende spontanea, necessaria dalle premesse.

Quale fu la parte presa da Marco Minghetti nella soluzione del problema nazionale?

Marco Minghetti vi ebbe una gran parte; e del partito, nel quale militò, egli fu uno dei più solerti ed operosi, quantunque non sempre apparisse che lo fosse.

E dico ciò, dopo aver stimato le cose della sua vita in tutto il loro complesso, imperocchè credo incivile il metodo di coloro, i quali giudicano i fatti singoli di un uomo separatamente e senza vederne l'ordine logico ed apprezzarli insieme.

Egli fu di coloro, i quali credettero in Pio IX. E chi non gli credette? Tutti ebbero fede in quell'uomo singolare; tutti ritennero, che esso era il pontefice profetato da Gioberti ed invocato dai Giusti. Lo stesso Mazzini, nel settembre 1847, dirigendosi, da Londra, a Pio IX, sperò che l'Italia avrebbe potuto risorgere per opera di lui.

Marco Minghetti si tolse subito d'inganno quando il 29 aprile 1848 dal Vaticano partì la parola che malediva la guerra di redenzione.

Allora i suoi sguardi si rivolsero a Casa Savoia, seguì il principe magnanimo, il quale due volte scese in campo per cacciare lo straniero dalla penisola, ed intravide la formazione di un gran Regno nel settentrione d'Italia, baluardo perpetuo della nostra indipendenza.

Dopo aver discorso del Minghetti come oratore e letterato, intrattenendosi con acuta analisi sull'opera di lui più importante, *L'Economia pubblica ecc.*, l'oratore così conchiude:

Adesso che la lunga vita del patriota si è chiusa, che possiamo

vederne tutte le fasi nella loro successione e nella loro ultima espressione, noi possiamo affermare che in Marco Minghetti era quella virtù che pochi, lui vivo, erano inclinati a riconoscergli. Il roseo, l'artistico, l'affabile, il discorsivo, l'accomodevole, il duttile Minghetti era un carattere intero, una forza indeclinabile, una mano di ferro sotto un guanto di velluto (Applausi prolungati).

Voi lo vedete negli ultimi anni sopportare la lunga e conscia agonia con uno stoicismo sorridente. Lo vedete, col pallore della morte in viso, discutere tranquillo, eloquente, elegante, i più astrusi problemi della pubblica amministrazione; lo vedete infine concludere la vita con un atto di sdegnosa modestia, ed invocare sulla sua tomba il premio del silenzio (Applausi).

E un altro aspetto di questa nobilissima vita è l'equilibrio, è l'istinto di un armonico temperamento delle azioni, degli studi, degli affetti, della parola. Solevano i nostri antichi con quel loro linguaggio scultorio dire che la più forte cosa del mondo è *misura*. E questa forza cercava e sentiva il Minghetti (Applausi).

Dissi in principio quello che egli fosse quale oratore; e non vi dispiacerà io ripeta che, parlando, Marco Minghetti non passava mai il segno, nè si lasciava trarre dall'abbondanza delle parole e dalla seduzione delle idee oltre la meta ch'ei voleva toccare; e le frasi che gli correvano alle labbra facili, spigliate, colorite, non cercavano mai barbaglio d'immagini, nè scattavano a petulanza di passione. Ond'è che il suo argomentare non sentiva mai ombra di artificiosità rettorica, sebbene lasciasse negli ascoltatori un senso di estetica piacevolezza.

Ed anche nei suoi scritti si riscontra cotesta nota di misura, di italianità — e vorrei dire di *classicità*, se la parola fosse usabile, e l'idea non fosse importuna — che consiste in quella scelta d'intonazione, ed in quella temperanza efficace, così difficile a conseguire, e che conseguita par tanto semplice e naturale, per cui non si dice se non quello che è necessario e che va dritto allo scopo. Imperocchè l'eleganza dell'oratore e dello scrittore mi pare della stessa natura della eleganza, che i matematici lodano in quelle dimostrazioni, le quali per la via più breve, o spesso per la più insolita, riescono alla conclusione.

Tale è l'uomo che abbiamo perduto, e, non esagero, affermando, ch'egli può esser di esempio agli uomini di tutti i partiti (Replicati fragorosi applausi).

Nè disperò dopo i disastri. Nel decennio che seguì, quando le tirannidi restaurate, con l'ausilio della doppia occupazione straniera, divennero più violente, e gli esilii e le fucilazioni desolarono la penisola, egli maturò accanto al conte di Cavour l'opera delle grandi rivendicazioni italiane, alla quale assistemmo nel 1859 e nel 1860.

Proclamato il Regno d'Italia e più volte Ministro, la sua mente si rivolse a tutte le combinazioni diplomatiche o militari, mercè cui Roma ed il Veneto avrebbero potuto essere liberati.

Era suo pensiero, che la partenza dei francesi avrebbe dovuto precedere quella degli austriaci. Cotesto pensiero lo sedusse talmente da aver creduto un grande atto di patriottismo la stipulazione della Convenzione di settembre. Egli era convinto, che, partiti i francesi d'Italia, essi ci avrebbero aiutato perchè se ne andassero anche gli austriaci....

Marco Minghetti era a Vienna ambasciatore d'Italia, quando scoppiò la guerra del 1870, e con lettere private e con note ai nostri Ministri, egli scriveva ed insisteva perchè avessero preso possesso di Roma. In una sua lettera del 14 settembre 1870 noi troviamo queste precise parole: « Il mio avviso è di andare a Roma subito, ad ogni costo ». (Vivissimi e prolungati applausi).

Mi sembra superfluo, dopo tutto ciò, parlarvi delle sue arti di governatore. Le riassumerò in brevissimi tratti.

Amò la libertà e lavorò per la libertà quanto altri mai.

I suoi timori, perchè potesse essere offesa, partivano da sane convinzioni e non da spirito di reazione.

Ministro, volle una finanza forte, e se non riusciva sempre in tutti i suoi proponimenti, non gli fecero difetto nè la mente, nè la scienza, nè il lavoro assiduo e pertinace, ma piuttosto ne furono causa le condizioni speciali d'Italia, la quale, uscita dai sette governi locali, aveva abitudini che non potevano mutarsi in un giorno, ed esigenze anche legittime, le quali non potevano facilmente esser soddisfatte.

NOTIZIE VARIE

Onoranze funebri anniversarie al Re Vittorio Emanuele II. — Come fu già annunziato, stamane nella Chiesa dei SS. Martiri, detta il Pantheon, a cura del Governo, ebbe luogo il funerale anniversario pel Re Vittorio Emanuele II, Padre della Patria. V'intervennero, secondo il cerimoniale consueto, le Case Civili e Militari delle LL. MM. il Re e la Regina, i Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata, i Grandi Dignitari di Corte, il Corpo Diplomatico, le Presidenze e le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, i Ministri Segretari di Stato, le Autorità tutte civili e militari della Città e Provincia di Roma, le Rappresentanze della Magistratura, dell'Esercito, degli Uffici amministrativi e delle Associazioni cittadine, oltre a numerosissimi invitati.

La messa funebre, opera musicale del signor Baravalle, fu eseguita dalla Società orchestrale filarmonica.

La produzione del grano nell'Indostan. — La coltivazione del grano nell'Indostan va aumentando continuamente coll'accrescersi delle strade ferrate che ne solcano il territorio.

Nel 1876 l'India possedeva 12,000 chilometri di ferrovie e dedicava un milione e mezzo di ettari alla produzione del grano.

Nel 1883 la lunghezza delle linee si eleva a 17,500 chilometri, e gli ettari destinati alla coltura del grano ragguagliavano non meno dei 6 ai 7 milioni; attualmente vi sono 30,000 chilometri di ferrovia, e si seminano a grano ben 12 milioni di ettari!

Nè a ritenersi che questo movimento ascendente abbia raggiunto il suo termine, poichè vi sono ancora disponibili per tale coltura estesissimi territorii.

Nel Pondjab, per es., e nella provincia di Uda, che occupano il primo posto con 5,000,000 ettari destinati alla coltivazione del grano, si calcola vi sia ancora l'86 o l'87 0/0 di estensione per altre coltivazioni, se per varie cause sia pure a ritenersi non debba tutto dedicarsi al grano.

Ad ogni modo l'Indostan e la sua esportazione è ben più temibile di quella degli Stati Uniti, dove anzi un aumento di tariffe va a moderare la speculazione. Comunque, l'invasione dei prodotti indiani va ad esser tale che a nulla varranno per combatterla i pretesi dazii protettori.

Il gran telescopio di California. — L'Osservatorio di Lick, sul monte Hamilton, in California, fa costruire attualmente un telescopio col suo riflettore di 36 pollici. Sarà il più potente del globo.

I costruttori si sono impegnati di darlo ultimato entro diciotto mesi.

Per farsi un'idea di sì meraviglioso strumento, basti pensare che si vedrà la luna alla distanza di venticinque leghe.

Se a queste si aggiunge che l'atmosfera dell'Osservatorio di Lick è la più pura e serena, è da sperarsi che si aggiungano presto dalla scienza astronomica nuovi importanti fatti a quelli che già possiede, e che qualcuno degli altri mondi a noi vicini ci comunichi presto qualcuno dei suoi segreti.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 17 gennaio 1887.

In Europa centro di alta pressione nel Baltico meridionale (774).
Minima pressione al nord d'Irlanda (746).

In Italia nelle 24 ore, barometro generalmente alzato di 2 millimetri circa; temperatura diminuita; piogge al centro, al sud ed in Sardegna; neve nella Valle padana, ad Ancona, Camerino e Chieti, venti freschi da levante.

Mare mosso nell'Adriatico e nel Jonio.

Stamani cielo coperto con piogge nella Salentina.

Depressione (757) a Cagliari; nella Valle padana 765; vento predominante da levante.

Mare mosso nell'Adriatico.

Probabilità:

Cielo nuvoloso con pioggia o neve; venti settentrionali al nord, variabili al sud.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 16 gennaio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	nevica	—	2,6	— 7,8
Domodossola	coperto	—	2,0	— 3,2
Milano	coperto	—	2,4	— 1,8
Verona	coperto	—	5,2	— 1,6
Venezia	nevica	mosso	4,2	— 3,6
Torino	nebbioso	—	— 1,0	— 2,2
Alessandria	1/2 coperto	—	1,8	— 1,8
Parma	coperto	—	1,9	— 3,0
Modena	nevica	—	3,9	— 2,1
Genova	sereno	legg. mosso	7,0	1,4
Forlì	nevica	—	4,0	1,2
Pesaro	nevica	agitato	4,8	0,1
Porto Maurizio	sereno	calmo	8,4	1,5
Firenze	coperto	—	5,4	0,0
Urbino	—	—	—	—
Ancona	piovoso	legg. mosso	5,8	2,3
Livorno	coperto	calmo	6,1	— 0,4
Perugia	coperto	—	3,7	— 1,7
Camerino	nevica	—	0,0	— 3,2
Portoferraio	1/2 coperto	legg. mosso	7,0	3,7
Chieti	nevica	—	4,8	— 0,3?
Aquila	coperto	—	3,0	— 0,7
Roma	coperto	—	6,7	3,5
Agnone	nevica	—	3,7	— 0,5
Foggia	coperto	—	9,8	2,4
Bari	coperto	calmo	9,2	3,0
Napoli	piovoso	calmo	8,8	5,3
Portotorres	3/4 coperto	mosso	—	—
Potenza	coperto	—	4,0	— 0,4
Lecce	3/4 coperto	—	9,1	6,8
Cosenza	1/2 coperto	—	10,2	5,4
Cagliari	coperto	calmo	14,0	5,0
Tirio	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	coperto	calmo	15,3	6,2
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	12,4	5,9
Caltanissetta	1/4 coperto	—	7,0	1,6
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	13,4	8,8
Siracusa	3/4 coperto	calmo	12,2	5,5

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 17 gennaio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	—	—	—	—
Domodossola	1/2 coperto	—	2,4	— 8,9
Milano	1/2 coperto	—	0,8	— 6,9
Verona	coperto	—	4,0	— 1,6
Venezia	coperto	calmo	0,6	— 2,5
Torino	1/2 coperto	—	— 0,9	— 7,5
Alessandria	1/4 coperto	—	0,5	— 7,4
Parma	coperto	—	— 0,2	— 3,1
Modena	coperto	—	2,2	— 2,3
Genova	1/2 coperto	agitato	3,0	— 1,7
Forlì	coperto	—	1,0	— 1,8
Pesaro	coperto	agitato	0,7	— 1,2
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	6,0	0,4
Firenze	sereno	—	3,0	— 0,6
Urbino	coperto	—	— 0,4	— 3,9
Ancona	coperto	mosso	5,0	0,8
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	4,5	— 0,9
Perugia	coperto	—	2,0	— 1,9
Camerino	nebbioso	—	— 2,2	— 4,2
Portoferraio	1/4 coperto	legg. mosso	7,0	2,8
Chieti	coperto	—	3,4	— 3,5
Aquila	coperto	—	2,7	— 1,0
Roma	coperto	—	7,8	1,7
Agnone	coperto	—	2,3	— 3,2
Foggia	coperto	—	7,7	1,4
Bari	coperto	legg. mosso	10,4	4,5
Napoli	1/2 coperto	calmo	8,5	4,3
Portotorres	3/4 coperto	agitato	—	—
Potenza	nebbioso	—	4,9	— 1,0
Lecce	3/4 coperto	—	10,0	8,5
Cosenza	1/2 coperto	—	10,2	6,6
Cagliari	piovoso	legg. mosso	12,0	6,0
Tirio	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	12,6	8,4
Palermo	3/4 coperto	calmo	12,7	1,2
Catania	3/4 coperto	mosso	13,8	5,8
Caltanissetta	1/2 coperto	—	7,8	0,5
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	13,2	7,2
Siracusa	3/4 coperto	mosso	13,2	5,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

17 GENNAIO 1887.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodi	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,0	759,7	759,5	760,4
Termometro	29,6	6,1	8,5	6,2
Umidità relativa	79	69	59	65
Umidità assoluta	4,37	4,84	4,86	4,58
Vento	N	NNE	NNE	N
Velocità in Km.	5,0	7,5	5,0	10,0
Cielo	quasi coperto	quasi coperto	quasi coperto	quasi coperto
	gocce	gocce	gocce	gocce

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 9,0 - R. = 7,20 - Min. C. = 1,7 - R. = 1,36.
Pioggia in 24 ore, poche gocce.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del di 17 gennaio 1887.

VALORI		GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA					Corso Med.		
RENDITA 5 0/0	prima grida	1° gennaio 1886	—	—	99	99	—
	seconda grida	—	—	—	—	—	—
Detta 3 0/0	prima grida	1° ottobre 1886	—	—	—	—	68
	seconda grida	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro Emissione 1880-84.		1° ottobre 1886	—	—	—	—	100 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		id.	—	—	—	—	99
Prestito Romano Blount 5 0/0		id.	—	—	—	—	99
Detta Rothschild 5 0/0		1° dicembre 1886	—	—	—	—	100
Obbligazioni municipali e Credite fondarie.							
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0		1° gennaio 1886	500	500	—	—	—
Detta 4 0/0 prima Emissione		1° ottobre 1886	500	500	—	—	—
Detta 4 0/0 seconda Emissione.		id.	500	500	—	—	—
Detta 4 0/0 terza Emissione.		—	500	500	—	—	495
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito		1° ottobre 1886	500	500	495	495	—
Detta Credito Fondiario Banca Nazionale.		id.	500	500	—	—	499
Azioni Strade Ferrate.							
Azioni Ferrovie Meridionali		1° gennaio 1887	500	500	—	—	780
Detta Ferrovie Mediterranee		id.	—	—	—	—	590
Detta Ferrovie Sarde (Preferenza)		id.	250	250	—	—	—
Detta Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1° e 2° Emissione.		1° ottobre 1886	100	500	—	—	—
Detta Ferrovie Complementari		1° gennaio 1886	200	200	—	—	—
Azioni Banche e Società diverse.							
Azioni Banca Nazionale.		1° gennaio 1886	1000	750	—	—	22 8
Detta Banca Romana		1° gennaio 1887	1000	1000	—	—	1205
Detta Banca Generale		id.	500	250	—	—	—
Detta Banca di Roma		id.	500	250	—	—	—
Detta Banca Tiberina		id.	250	200	—	—	605
Detta Banca Industriale e Commerciale		1° ottobre 1886	500	500	—	—	870
Detta Banca Provinciale		id.	—	—	—	—	300
Detta Società di Credito Mobiliare Italiano		1° gennaio 1887	500	400	—	—	1010
Detta Società di Credito Meridionale		1° gennaio 1886	500	500	—	—	605
Detta Società Romana per l'Illuminazione a Gaz.		1° ottobre 1886	500	300	—	—	—
Detta Società detta (Certificati provvisori)		id.	500	333	—	—	—
Detta Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)		1° gennaio 1887	500	500	—	—	2310
Detta Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)		—	500	450	—	—	—
Detta Società Italiana per Condotte d'acqua.		1° gennaio 1887	500	250	—	—	622
Detta Società Immobiliare		id.	500	273	—	—	—
Detta Società dei Molini e Magazzini Generali		id.	250	250	—	—	—
Detta Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche		id.	—	—	—	—	—
Detta Società Generale per l'Illuminazione		1° gennaio 1886	—	—	—	—	110
Detta Società Anonima Tramway Omnibus		id.	250	250	—	—	—
Detta Società Fondiaria Italiana		1° gennaio 1887	250	250	—	—	402
Detta Società della Miniere e Fon. di Antimonio		1° ottobre 1885	250	250	—	—	260
Detta Società dei Materiali Laterizi		1° ottobre 1886	250	250	—	—	420
Azioni Società di assicurazioni.							
Azioni Fondiaria Incendi		1° gennaio 1886	500	100	—	—	506
Detta Fondiaria Vita		id.	250	125	—	—	298
Obbligazioni diverse.							
Obbligazioni Società Immobiliare		1° ottobre 1886	500	500	—	—	510
Detta Società Immobiliare 4 0/0		id.	250	250	—	—	239
Detta Società Acqua Marcia		1° luglio 1886	—	—	—	—	—
Detta Società Strade Ferrate Meridionali		1° ottobre 1886	500	500	—	—	329
Detta Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia.		1° luglio 1886	—	—	—	—	—
Detta Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0.		1° ottobre 1886	500	500	—	—	329
Detta Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani		—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0.		1° luglio 1886	500	500	—	—	510
Titoli a quotazione speciale.							
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		1° ottobre 1886	25	25	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 87 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
5 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 23
	Vienna e Trieste	chèques	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—
		chèques	—	—	—

Risposta dei premi		Gennaio
Prezzi di Compensazione		id.
Compensazione		id.
Liquidazione		id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: PERICOLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1° grida 99 35 fine corr.
 Az. Banca Generale 717, 718, 719 fine corr.
 Az. Banca di Roma 1140 fine corr.
 Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1872, 1870, 1875, 1876 fine corr.
 Az. Soc. Immobili. 1282, 1285, 1286, 1288, 1290 fine corr.
 Az. Soc. dei Molini e Mag. Gener. 343, 344 fine corr.
 Az. Soc. Anon. Tramway Omnibus 405, 407, 408, 409, 410 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel di 15 gennaio 1887:
 Consolidato 5 0/0 lire 99 844.
 Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 674.
 Consolidato 3 0/0 nominale lire 67 875.
 Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 66 582.

V. TROCCHI: Presidente.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 13 gennaio 1887, nn. 1570-1571, Div. 2^a, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Porzione di casa posta sulla via della Lungaretta, ai civici numeri 135 al 139, dell'Arco dell'Annunziata nn. 31 al 33, e di Santa Bonosa civ. n. 41, descritta in catasto rione VIII, numero di mappa 638 sub. 1, confinanti Stefanucci, Forti e detto via, di proprietà FORTI FILIPPO fu Giuseppe, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire centoventimila cinquecentocinquanta e centesimi quindici (L. 120,552 15).

2. Porzione della casa posta in via de' Vascellari, civ. n. 94, descritta in catasto rione XIII, numero di mappa 422 sub. 2, confinante Demanio per i lavori del Tevere, proprietà Gonnella e detta via, di proprietà CELLI GIULIELMO e MARIA fu Giovanni Antonio, per l'indennità stabilita di lire quattromiladuecento (L. 4200).

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

BANCA AGRICOLA INDUSTRIALE DI CASALE

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale lire 1,000,000 — Versato per tre decimi.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca Agricola Industriale di Casale si terrà in questa città nei locali della Banca, via Magnocavallo, numero 10, piano primo, il giorno 6 febbraio 1887 alle ore due pomeridiane in prima convocazione, ed in caso di seconda il giorno 13 stesso mese ed ora.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1886 e fissazione del dividendo.
3. Fissazione delle medaglie ai sindaci.
4. Elezione di quattro membri del Consiglio d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Casale, 15 gennaio 1887.

Il Presidente del Consiglio
A. OGGERO.

3597

Società Anonima Edificatrice Italiana IN LIQUIDAZIONE

Capitale versato lire 2,207,000 — Sede Firenze

AVVISO DI CONVOCAZIONE.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il 7 di febbraio 1887, alle ore una pomerid. in Firenze, via Ghibellina, n. 105, primo piano, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un liquidatore in sostituzione del defunto cav. ing. Leopoldo Mirotti.

N.B. Il deposito delle azioni per le ammissioni all'assemblea dovrà farsi tre giorni avanti a quello fissato per la medesima in Firenze, via Ghibellina, n. 105, p. p., dalle ore 12 merid. alle 4 pom.

Firenze, 15 gennaio 1887.

3591

LA COMMISSIONE LIQUIDATRICE.

Secondo Avviso per diserzione d'asta.

In dipendenza dell'avviso d'asta del 28 dicembre scorso, gli amministratori dell'Ospedale di Santa Maria La Misericordia di Sciacca, il giorno 12 gennaio corrente anno, processero alla licitazione per l'affitto del latofondo Santa Maria nel territorio di detto comune, per la durata di anni quattro da settembre 1887 ad agosto 1891, per l'annuo estaglio fissato dallo stato dello affitto corrente, giusta le condizioni riportate nel quaderno depositato presso l'ufficio del notar Vincenzo Destefano.

Non essendosi in detto giorno 12 gennaio 1887 presentato offerente per lo affitto del detto latofondo, gli amministratori stabilirono il di 31 gennaio volgente, alle ore 11 ant., per il secondo esperimento, che avrà luogo nello ufficio del detto notaio Destefano, in cui gli offerenti sono invitati concorrere al cenato affitto, che sarà dato dai sottoscritti amministratori alla migliore offerta, mediante accensione di candela.

Sciacca, il 13 gennaio 1887.

Gli Amministratori
Baldassarre Oddo.
Domenico Samaritano.
Gaspare Sabella.

3589

Intendenza di Finanza di Vicenza

AVVISO.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di privative infradescritte; le quali saranno conferite a norma del Reale decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2^a).

N. progressiva	Numero della rivendita	COMUNE in cui è situata la rivendita	Borgata o frazione	MAGAZZINO o SPACCIO da cui dipende la rivendita	Reddito lordo
1	1°	Sandrigo	—	Vicenza	514 94
2	2°	Gambugliano	Monteviale	id.	182 81
3	7°	Lusiana	Marchi	Bassano	60 »
4	5°	Crespadoro	Campodalbero	Arzignano	50 »
5	3°	Vallonara	Pradipaldo	Bassano	50 »

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Foglio periodico della Prefettura, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, delle fedeli criminali, dello stato di famiglia ed economico e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Vicenza, li 15 gennaio 1887.

3583

L'Intendente: DE VILLENEUVE.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 41,567 94, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 dicembre p. p., per lo

Appalto degli urgenti lavori di riparazione occorrenti in diversi tratti della strada da Bonefro al confine con la Capitanata, facienti parte della provinciale di serie 79, in questa provincia,

si procederà alle ore 10 antimeridiane del 29 corrente, in una delle sale di questa Regia Prefettura, innanzi al signor prefetto, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta somma di lire 39,489 54 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in questa Regia Prefettura le loro offerte, stese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi, a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza dell'analogo capitolato di oneri del 30 luglio 1886, visibile assieme alle altre carte del progetto nel suddetto ufficio di Prefettura.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per daro ogni cosa compiuta nel termine di mesi sei.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'esecuzione e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2500 e quella definitiva in lire 5000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Campobasso, 18 gennaio 1887.

3541

Il Segretario delegato: P. DE RENSIS,

MUNICIPIO DI AFRAGOLA**Avviso d'Asta.**

Si rende a pubblica conoscenza che nel giorno di venerdì quattro del venturo mese di febbraio, alle ore 11 ant., colla continuazione, nella sala grande di questo palazzo comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà, col metodo dell'estinzione di candela vergine, e secondo le norme di cui al Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, al primo incanto per l'appalto dei lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale, denominata delle Cinque Vie, che da Afragola conduce alla strada provinciale presso il ponte di Casolla, giusta il progetto redatto dagli ingegneri signori Aurelio Pretelli e Carlo Ciaramelli, debitamente approvato dalla superiore autorità. Quale opera è stata dichiarata di pubblica utilità con decreto prefettizio del 29 maggio 1886.

Il prezzo presuntivo dei lavori è di lire 62,342 45, compreso l'importo dell'occupazione temporanea dei terreni, per estrarre le terre occorrenti per rialzo, e consistono in movimenti di terra, fabbrica di tufo, basolato, brecchiere, opere d'arte e lavori diversi.

L'opera dovrà essere interamente ultimata nel termine di mesi otto dalla data del verbale di consegna della strada da sistemarsi, e sarà pagata dal municipio in cinque anni, senza interesse di sorta, a datare il primo pagamento dal corrente anno 1887. Ciascuna quota annua è fissata a lire dodicimila, e verrà pagata in due rate semestrali eguali, di cui una a fine di giugno e l'altra al termine di dicembre di ciascun anno, salvo a ridurre od accrescere proporzionalmente le quote degli ultimi due anni, nel caso l'opera potesse, in esito della misura finale, ascendere ad una somma inferiore o maggiore di quella prevista.

Il progetto, il capitolato, il tipo planimetrico, compilati dai suddetti ingegneri, muniti del regolare visto, sono visibili all'ufficio municipale in tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Per essere ammesso a far partito all'asta dovrà ogni concorrente presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di 6 mesi, rilasciato da un ingegnere capo dell'Ufficio tecnico dello Stato o della provincia in attività di servizio, nel quale siano indicate le principali opere da essi eseguite, e ciò ai sensi dell'articolo 77 del sovra citato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Ciascun concorrente dovrà depositare ancora presso l'ufficio d'incanto lire tremila in valuta legale, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta. Tali somme saranno restituite dopo terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'amministrazione sino a che non si sia stipulato il contratto e prestata la cauzione definitiva, fissata già in lire seimila, giusta l'art. 5 del capitolato sopra citato.

Ogni offerta in ribasso non potrà essere minore di centesimi 25 per ogni cento lire di lavori. Tale ribasso s'intende applicato a tutti indistintamente i lavori.

La subasta è soggetta al ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione.

La consegna del suolo di privata proprietà, che occorrerà per l'ampliamento della strada, sarà data all'appaltatore non appena espletati gli atti di espropriazione, ed ogni ritardo a tale consegna, come pure la sospensione dei lavori nel corso dell'opera, non darà mai diritto all'appaltatore a pretendere danni ed interessi, rimanendo ancora espressamente riserbata al Municipio la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori, quando ogni quistione, sia con gli espropriandi che per ogni altra circostanza, non sarà stata definitivamente composta.

Il contratto non sarà eseguibile né produttivo di effetto da parte del Comune, se non dopo la superiore approvazione.

Tutte le spese degli atti d'incanto, tassa di registro, stampa di avvisi ed altro, saranno a carico dell'ultimo aggiudicatario, il quale è obbligato a depositare presso l'ufficio d'incanto la somma di lire cinquecento, salvo conteggio.

Afragola, 18 gennaio 1887.

Il Sindaco: Cav. NICOLA SETOLA.

3590

Il Segretario: F. CIARAMELLI.

Intendenza di Finanza in Catania**AVVISO D'ASTA per l'appalto dello spaccio all'ingrosso tabacchi di Paternò.**

In esecuzione dell'art. 37 del Regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 519, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, deve procedersi nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Paternò nel circondario e provincia di Catania, essendo stata annullata per vizio di forma l'aggiudicazione di detto spaccio già avvenuta in data 9 agosto u. s. al signor Vincenzo Orsi.

Al detto effetto nel giorno 31 del mese di gennaio anno corrente, alle ore 12 meridiane sarà tenuto negli uffici dell'intendenza di Finanza in Catania una nuova asta ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito di Catania.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate per l'approvvigionamento tutte le rivendite in esercizio del Comune di Paternò e in quello di Belpasso.

La quantità presuntiva della vendita annuale presso lo spaccio da appaltarsi vien calcolato in quintali 100 e Kh. 16 del complessivo importo di lire 118,202 30.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni, a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa dei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 1 527 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 1805 30.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 705 30, e perciò la rendita depurata dalla spesa sarebbe di lire 1100, che rappresenta il beneficio dello spacciatore.

Oltre di ciò quest'ultimo fruirà del reddito ricavabile della minuta vendita dei tabacchi che avrà diritto di esercitare.

La dettagliata dimostrazione degli elementi, dai quali risulta il dato susposto relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'intendenza di finanza.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta, di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata in una quantità di tabacchi pel valore di lire 5000.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'intendenza di finanza di Catania, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta da bollo da una lira;
2. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia, o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuita del decimo;

3. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante, che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella stabilita dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. — Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Con ulteriore avviso sarà indicato il termine perentorio entro il quale potrà presentarsi l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e nel Bollettino degli annunci ufficiali della provincia la spesa per la stipulazione del contratto, la tassa governativa e quella di registro e bollo.

Catania, 10 gennaio 1887.

L'Intendente: MAYER.

Offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere la gestione dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Paternò, in base all'avviso d'asta 10 gennaio corrente pubblicato dall'intendenza di Finanza di Catania sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri e verso una provvigione di lire per ogni cento lire del prezzo di vendita tabacchi.

Unisco i documenti richiesti nel suddetto avviso.

Il sottoscritto N.N. (Nome e cognome e domicilio dell'offerente).

Al di fuori: Offerta pel conseguimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Paternò.

(2^a pubblicazione)
BANCA DI TORINO

SOCIETÀ ANONIMA con Sede in Torino

Capitale nominale L. 25,000,000.
Capitale versata . » 12,500,000.

Per deliberazione del Consiglio generale, gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 14 febbraio 1887, ad un'ora pomeridiana, nella sala della Borsa.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni sul rendiconto dell'esercizio 1886, e riparto degli utili.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci.

In conformità dell'art. 26 degli statuti, hanno diritto d'intervenire alla assemblea gli azionisti possessori di almeno dieci azioni che abbiano depositati i loro titoli non più tardi del 4 febbraio 1887:

in **Torino**, presso la Banca di Torino;
in **Milano**, presso i signori Vogel e C.
Torino, il 12 gennaio 1887.

3539

Il Direttore Generale: A. PARIANI.

Intendenza di Finanza di Caltanissetta

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendite di tabacchi qui appresso descritte:

N. d'ordine	COMUNE In cui vaca la rivendita	MAGAZZINO DI VENDITA cui è aggregata	REDDITO PRESUNTO annuo	Num. della rivendita
1	Mazzarino	Mazzarino (1)	Nuova istituzione	5
2	Villarosa	Castrogiovanni (2)	Lire 795,80	1

(1) Via Botteghe num. 20. — (2) Via Garibaldi num. 93.

Le suddette rivendite saranno conferite ai sensi del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2^a).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di perquisizione, dallo stato di famiglia e dai documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le istanze dovranno indicare la rivendita o le rivendite a cui il concorrente aspira.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo il termine prefisso non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio annunzi saranno a carico dei concessionarii.

Caltanissetta, il 15 gennaio 1887.

3532

L'Intendente: VACCARO.

MUNICIPIO DI SAVIANO

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico, che nel giorno 30 del mese corrente di gennaio alle ore 9 antimeridiane colla continuazione, si procederà innanzi al sindaco sulla Casa comunale con pubblici incanti nei modi di legge, allo

Appalto dei lavori di lastricatura a basoli vesuviani del tratto di strada, che da San Liberatore per Santerasma mena a Saviano, e di relativa fognatura per le acque.

Le condizioni d'appalto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

L'incanto a ribasso sarà aperto sulla somma di lire 42,157 70.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento provvisorio, che seguirà a favore del migliore offerente.

Ogni aspirante all'appalto, per essere ammesso alla licitazione, dovrà presentare:

a) Un certificato rilasciato almeno sei mesi prima del di dell'incanto, a firma autenticata di tre ingegneri conosciuti, ovvero con quella di un ingegnere del Genio civile, con cui si attesti la probità e la idoneità del concorrente;

b) Un deposito provvisorio di lire mille nelle mani del segretario comunale, da far fronte alle spese d'incanto, qual deposito sarà restituito all'offerente nel caso non rimanga aggiudicatario.

L'aggiudicatario, per garanzia dei suoi obblighi, dovrà essere accompagnato da idoneo obbligato solidale di piena soddisfazione del sindaco, o di chi presiede agli incanti; ed entrambi dovranno dare, con pubblico istrumento, una cauzione di lire quattromila, se è in danaro contante; ovvero di lire ottomila con prima ipoteca, se trattasi di beni stabili. — Questa cauzione sarà restituita nel primo caso, e sarà sciolta nel secondo caso, dopo che saranno terminati, misurati e consegnati tutti i lavori sopra cennati, non esclusi quelli suppletorii, ove il bisogno lo richiedesse.

I pagamenti saranno fatti allo appaltatore a rate di lire cinquemila annue con gli interessi a scalare del 4 0/0, ed il primo pagamento sarà fatto in vista dell'approvazione della misura finale.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio nel comune.

Le spese tutte dell'aggiudicazione, niuna esclusa, della stampa di manifesti ed inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, dello istrumento a stipularsi, della copia di questo e relativa iscrizione ipotecaria, nonchè delle competenze dovute agli ingegneri anche per parte del comune, sia per la redazione del progetto che per la direzione dei lavori, scandagli e misura finale, cederanno a carico dell'aggiudicatario.

Saviano, 14 gennaio 1887.

3608

Il ff. da Sindaco: ALESS. MAROTTA.

Esattoria Consorziale di Nepi

Avviso d'asta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa noto che nel giorno 8 febbraio 1887 nella sala d'udienza della R. Pretura di Nepi si procederà alla vendita al pubblico incanto degli immobili appresso descritti in danno degli infrascritti contribuenti domiciliati in Nepi.

1. Pace Cecilia ed altri fu Domenico — Casa in via della Valle di tre vani terreni gravata del tributo diretto di lire 4 83, confinante Formica Vincenzo fu Domenico, strada, Generali Antonio fu Paolo e figlio Vittorio, sezione 1^a, part. 161/2. Reddito imponibile lire 30 — Prezzo liquidato lire 292 80. Deposito lire 14 64, libera. Il predetto fondo è sito in Nepi.

2. Palazzini Andrea e Pietro fu Francesco — Casa di due piani e vani due in Nepi via delle Scalette, gravata del tributo diretto di lire 4 83; confinante da due lati la strada, via del Mattonato o vicolo della Scaletta e Pulcini Michele, sezione 1^a, part. 284. Reddito imponibile lire 30 — Prezzo lire 146 40 — Deposito lire 7 32. Enfiteutica all'ospedale col canone di lire 13 50.

Occorrendo un secondo o terzo esperimento, questi avranno luogo il primo il 15 febbraio 1887 ed il secondo il giorno 28 detto mese.

La vendita si farà sotto tutte le condizioni portate dal Codice civile e Codice di procedura civile, e quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 492 serie 2^a, colla modificazione.

Nepi, 30 novembre 1886.

3605

Per l'Esattore
Il Collettore: A. TOTARELLI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Velletri rende noto, che alla pubblica udienza tenutasi da questo Tribunale la mattina del 12 gennaio 1887 ed al pubblico incanto il signor conte Latini Giovanni di Luigi domiciliato in Velletri si rese acquirente del lotto 1^o sul prezzo di lire 958 48; il signor Gaetano Passerini procuratore esercente presso questo Tribunale per persona da nominare si rese acquirente del lotto 2^o per il prezzo di lire 170 52; ed il signor avv. Pietro Vagnozzi procuratore presso questo Tribunale si rese acquirente, per persona da nominare, del lotto 3^o per il prezzo di lire 82 13.

Quali lotti sono costituiti dai fondi espropriati a danno di Risi Ciro nella qualità di tutore di Sante Remiddi domiciliato a Velletri, e della signora Iannicola Maria tanto a nome proprio quanto come avente la patria potestà sui minorenni Genserico ed Attilio figli ed eredi del defunto Augusto Remiddi erede del fu Sante domiciliato in Roma, e qui appresso descritti.

Descrizione degli immobili.

Lotto 1^o — Utile dominio di canneto di capezzi 11 e solchi 20 di mq. 4527 posto nello stesso territorio di Velletri in contrada Vallinori segnato in catasto alla sez. 2^a, coi numeri di mappa

902, 904, 1197, 1198, confinante colla strada di Cori, Rossetti Felice, Principe Borghese, fratelli Cascapera, salvi.

Lotto 2^o — Utile dominio di terreno macchioso sito nel ridotto territorio contrada Arcioni, o acqua Palomba, segnato in catasto alla sez. 8^a coi numeri di mappa 95, 96 di numero 23 ceppaie confinante con beni di Angeloni Vincenzo in due lati colla strada, salvi.

Lotto 3^o — Terreno seminativo sito nello stesso territorio contrada Quarantola, segnato in catasto alla sez. 1^a, con il numero di mappa 713 confinante con beni del conte Negroni, Palmerini Pietro, strada, salvi.

Che però si fa luogo all'aumento non minore del sesto e che il termine utile a tale effetto, va a scadere il giorno ventisette gennaio 1887.

Dalla Cancelleria del Tribunale di Velletri, addì 12 gennaio 1887.

3606 Il Cancelliere: B. MELCHIORRI.

(2^a pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Sulle istanze di Beretta Francesco, residente a Ruta, il Tribunale civile di Genova con decreto 20 aprile 1886 mandava assumersi informazioni sull'assenza di Andrea Beretta.

Genova, 15 dicembre 1886.

G. avv. TERMINT
proc. incaric. in Roma.

3095

DECRETO.

La Corte di appello di Venezia sezione 1^a civile radunata in camera di Consiglio nelle persone dei signori consiglieri e cavalieri Meneghini Antonio II. di presidente, Boni Angelo, Magarotto Cesare, Scotti Vincenzo, Villanis Francesco, coll'intervento del Pubblico Ministero nella persona del signor commendatore Leicht sostituto procuratore generale.

Sul ricorso del Campaner Francesco Giovanni di Prà maggiore, presentato a questa Corte il 18 ottobre ultimo passato, sotto il numero 209, con cui chiese l'omologazione dell'atto dimesso col medesimo ricorso, del giorno 9 stesso ottobre, ricevuto dal sig. Giambattista Lucchesi vicecancelliere di questa medesima Corte, alla presenza dell'illustrissimo signor commendatore Santo Dini presidente di sezione funzionante in luogo del signor primo presidente in ferie, e contenente tanto la dichiarazione dei coniugi Pasianotto Osvaldo e Nadaletto Teresa-Luigia, domiciliati a Prà Maggiore, di adottare esso Campaner, quanto la dichiarazione di quest'ultimo di acconsentire all'adozione.

Sentita la relazione degli atti fatta dal consigliere delegato cavalier Magarotto;

Sentito il Pubblico Ministero; Visti gli articoli 202 a 208, 213 a 216 e 218 del Codice civile,

Dichiara:

Si fa luogo all'adozione di cui in detto atto 9 ottobre 1886 del Campaner Francesco-Giovanni per parte dei coniugi Pasianotto Osvaldo e Nadaletto Teresa-Luigia, tutti domiciliati a Prà Maggiore,

e prescrive

Che il presente decreto oltre di essere, come di legge, inserito nel foglio degli Annunzi giudiziari di questa provincia e nel Giornale ufficiale del Regno, sia pubblicato ed affisso all'albo del comune di Prà Maggiore ed alla porta esterna della Pretura di Portogruaro.

Venezia, 21 dicembre 1886.

Il consigliere ff. di presidente Meneghini.

Vittieri V. C.

Publicato a senso di legge nelle pubblica udienza d'oggi sez. 1^a civile. Venezia, 23 dicembre 1886.

Vittieri.

Repertorio 255, registrato a Venezia addì 5 gennaio 1887.

Reg. Atti giudiziari n. 1102, vol. 64, pag. 50.

Esatto lire 60. N. 3830.

Il controllore Gatta.

Il ricevitore Richard.

Per copia conforme all'originale che si rilascia al dott. Carlo Artelli.

Venezia, 8 gennaio 1887.

3588 Il cancelliere MALAGUTI.

(2^a pubblicazione).

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale del Regno,

Con ricorso 16 ottobre 1886,

Pinna Teresa del fu Giuseppe, domiciliata e residente a Verrès, ammessa al beneficio della clientela gratuita con decreto della Commissione presso il Tribunale civile d'Aosta in data 23 agosto ultimo scorso, chiese si aprisse regolare istanza pella dichiarazione dell'assenza del suo fratello Pinna Giuseppe del fu Giuseppe, già domiciliato a Verrès, assente per già circa 30 anni.

Il Tribunale d'Aosta adito ordinò con provvedimento 13 ottobre 1886 si prendessero informazioni sulla assenza del Pinna Giuseppe prefato, delegando per le opportune ricerche il pretore di Verrès.

Aosta, 11 dicembre 1886.

3070 Avv. G. TORRIONE.

AVVISO.

Il Consiglio direttivo di questa Banca Cooperativa Popolare ha deliberato che l'assemblea generale degli azionisti fosse convocata nel dì 13 del prossimo venturo mese di febbraio onde pronunziarsi sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione di tre sindaci e di due supplenti;
2. Elezione di cinque consiglieri in sostituzione di quelli scaduti;
3. Discussione, approvazione o modificazione del bilancio, udita la relazione dei sindaci;
4. Nomina di dodici membri della Commissione di sconto;
5. Emissione d'una terza serie di azioni al prezzo di lire 30 per i soci già iscritti e di lire 31 per quelli che vorranno iscriversi;
6. Modificazione dell'art. 105 dello Statuto sociale, cap. 2^a, ed aggiunta di due nuovi articoli, che trovansi già formulati dai signori sindaci, a disposizione di quanti vorranno prenderne conoscenza.

Gragliano, 15 gennaio 1887.

Il Direttore: GIUSEPPE PALUMBO.

Intendenza di Finanza di Cagliari

Col presente avviso viene aperto il concorso per conferimento delle seguenti rivendite di private vacanti.

N. progressivo	Comune in cui è situata la rivendita	N. ordinale della rivendita borgata o frazione del comune	Magazzino o spaccio all'ingrosso per le leve dei generi	Presunto annuo reddito lordo
1	Mureci	»	Ales	170 »
2	Senis	»	Idem	315 55
3	Tinnura	»	Bosa	100 »
4	Sinnai	2	Cagliari	281 10
5	So eminis	»	Idem	100 »
6	Ussana	»	Idem	428 25
7	Villaermosa	»	Idem	373 60
8	Iglesias	Miniera di S. Benedetto 7	Iglesias	527 »
9	Escalaplano	»	Mandos	444 »
10	Genoni	»	Idem	521 25
11	Gesico	»	Idem	254 50
12	San Nicolò Genet	»	Muravera	245 55
13	Donigala Fenugheddu	»	Oristano	203 40
14	Riola	»	Idem	190 30
15	Sciamaggiore	»	Idem	212 »
16	Sciamanna	»	Idem	247 10
17	Desulo	N. 1	Sorgono	253 20
18	Desulo	N. 2	Idem	178 30
19	Ibbono	»	Tortolì	362 20
20	Perdas de Fogu	»	Idem	195 50

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (serie 2^a).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino degli Annunzi legali della prefettura, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 60, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchio penale, dello stato di famiglia ed economico, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro vantaggio.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Cagliari, addì ... gennaio 1887.

3553

L'Intendente: APPIOTTI.

Banca Agricola-Industriale-Cooperativa di Solmona

Assemblea generale - Convocazione ordinaria.

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 3 corrente, è convocata, in Sulmona, nel locale della Banca, l'assemblea generale ordinaria de' soci per il giorno 6 prossimo febbraio alle ore 10 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Conto 1886.
2. Bilancio 1887.
3. Nomina di cariche sociali.

Qualora nel giorno stabilito i soci non interverranno nel numero prescritto dallo statuto, rimane sin da ora convocata la seconda adunanza per la domenica successiva, 13 febbraio, ore 10 ant.

Solmona, 8 gennaio 1887.

Pol Consiglio d'amministrazione Il Presidente G. SARDI.

3595

(1^a pubblicazione)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI FROSINONE.

Bando.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 22 febbraio 1887, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, ad istanza delle Finanze dello Stato, rappresentate dal procuratore erariale delegato signor avv. cav. Niccola De Angelis, a danno del signor Starna Nazzareno fu Pietro, di Torre Caietani.

Descrizione dei fondi.

1. Terreno in territorio di Torre Caietani, in contrada Sparagiara, di are 11 e mq. 9 80, mappa sezione unica, numero 1770, stimato lire 75.

2. Terreno in detto territorio in contrada Valle, di are 21 e mq. 80, mappa sezione unica, nn. 2274 e 2275, stimato lire 225.

3. Terreno in detto territorio in contrada Rio Pietro, di are 29 e mq. 9 70, mappa sezione unica, nn. 638 e 639, stimato lire 145.

Condizioni della vendita.

La vendita si eseguirà in tanti lotti quanti sono i fondi, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima diminuito di quattro decimi, e cioè:

Il lotto 1^o pel prezzo di lire 45

Il lotto 2^o pel prezzo di lire 135

Il lotto 3^o pel prezzo di lire 87

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, il 8 gennaio 1887.

Il vicecanc. G. Bartolì.

Per estratto conforme da inserirsi.

NICCOLA avv. DE ANGELIS.

delegato erariale.

3586

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di San Remo

Rende noto

Essersi resi vacanti nel comune di Airole ed in quello di Santo Stefano Mare due uffizi da notaro; per la cessazione avvenuta dalle sue funzioni del signor notaro cav. Francesco Ammirati, quanto alla piazza di Santo Stefano Mare, e quanto a quella di Airole, per la traslocazione del notaro F.co Zunia, ed invita, a mente degli articoli 10 della legge 25 maggio, e 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879, chiunque abbia interesse a concorrere a detti uffizi, di presentare fra giorni 40 prossimi la domanda al Consiglio notarile del distretto, munita dei documenti necessari a corredo, nel modo prescritto dall'art. 27 del regolamento accennato.

San Remo, addì 14 gennaio 1887.

Il Presidente

del Consiglio notarile distrettuale

3596

SEBASTIANO CRESPI.

MANIFESTO

per concorso alla piazza di notaro in Varese Ligure.

Il sottoscritto a senso dell'art 10 della vigente legge sul Notariato 25 maggio 1879 e dell'art. 25 del regolamento, pubblica la vacanza di uno dei due uffizi di notaro assegnato a Varese Ligure, distretto del Consiglio notarile di Chiavari, ed invita gli aspiranti a concorrervi, presentando all'uopo la prescritta domanda coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi a questa pubblicazione.

Chiavari, 17 gennaio 1887.

Il presidente

del Consiglio notarile di Chiavari

3594

Not. MICHELE SOLARI.

Banca Popolare Segestana in Castellamare del Golfo

Capitale versato Lire 1,500,000

AVVISO.

I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 6 febbraio p. v., alle ore 12 meridiane, in prima convocazione, ed in seconda convocazione il 13 dello stesso mese alla medesima ora, in Castellamare del Golfo, nella scuola entro l'atrio del palazzo municipale per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio superiore sulla gestione del 1886;
2. Bilancio al 31 dicembre 1886;
3. Relazione dei Sindaci ad approvazione del Bilancio;
4. Nomina di cinque consiglieri in sostituzione dei signori Pietro Costa, 3613

mante, Pietro Arancio, Vito Vasile, Leonardo Foderà, Ignazio Galante per la sede di Castellamare;

5. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei signori F. P. Romano, Pietro Spadaro e Sac. Angelo Bruscatò per la sede di Palermo;

6. Nomina di tre Sindaci titolari e due suppletivi per la sede di Castellamare;

7. Nomina di tre Sindaci titolari e due supplenti per la sede Palermo;

8. Riforme Statutarie;

9. Comunicazioni della Presidenza.

Avvertenza. — Possono intervenire tutti gli azionisti possessori di cinque o più azioni, che ne faranno deposito a tutto il 4 febbraio in uno degli uffici della Banca in Castellamare del Golfo, Alcamo, Partinico, Salerno, Palermo, Lenara, Porto Empedocle e Riposto.

Castellamare del Golfo, 12 gennaio 1887.

Il Presidente: IG. GALANTE.

Il segretario: L. FUNDARÒ.

MINISTERO DEL TESORO

3617

UFFICIO DI LIQUIDAZIONE DELL'OFFICINA CARTE-VALORI IN ROMA

Avviso d'Asta in seguito ad offerta di migliorìa per la vendita di macchine, meccanismi ed altri oggetti provenienti dalla soppressa Officina Carte-Valori in Roma.

In seguito all'asta tenutasi nell'ufficio di liquidazione dell'Officina Carte-Valori in questa città nel giorno 27 dicembre 1886, essendo stata aggiudicata provvisoriamente la vendita degli oggetti descritti nel qui unito elenco per il prezzo di lire 31,010, e su questo prezzo essendosi ottenuta in tempo utile un'offerta di aumento in lire 1,605 50, si fa noto che nel giorno 7 febbraio p. v., alle ore 3 pomeridiane si terrà nell'ufficio predetto una nuova

asta per la aggiudicazione definitiva in base al prezzo come sopra aumentato, e così di lire 32,615 50, sotto le condizioni tutte stabilite nell'avviso di primo incanto in data del 9 dicembre 1886.

Roma, addì 13 gennaio 1887.

L'Incaricato: CESARE DEL PELO PARDI.

ELENCO delle macchine, meccanismi ed altri oggetti, provenienti dalla soppressa Officina Carte-Valori in Roma, da vendersi a pubblico incanto a norma del relativo capitolato.

N. d'ordine	OGGETTO	QUANTITÀ
1	Macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2177 della fabbrica Koenig et Bauer con 28 rulli in legno e 18 in ferro N.	1
	Forme per i rulli »	3
	Armadio di abete per i rulli »	1
	Coperta di tela cerata »	1
	Tavolino di abete »	1
	Rastrelliera a muro per gli arnesi »	1
	Cassettine di abete per coprire le forme »	2
	Asse per portare le forme »	1
2	Macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2201, della fabbrica Koenig e Bauer, con corredo come la precedente al numero 1 »	1
3	Macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2197 della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 1 »	1
4	Macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2182, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 1 »	1
5	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2181, della fabbrica Koenig et Bauer, con 47 rulli in legno »	1
	Forme per i rulli »	2
	Armadio di abete per i rulli »	1
	Coperta di tela cerata »	1
	Tavolino di abete »	1
	Rastrelliera a muro per gli arnesi »	1
	Cassette di abete per coprire le forme »	2
	Cassettine di abete per i mettilfogli »	2
6	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2192, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 5 »	1
7	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2214, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 5 »	1
8	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2209, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 5 »	1
9	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2168, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 5 »	1

N. d'ordine	OGGETTO	QUANTITÀ
10	Macchina tipografica a plateau, marca 32, n. 2174, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al numero 5 N.	1
11	Stufa grande di ferro, riscaldata a vapore, alta metri 2 50, del diametro di metri 0 47, con tre rubinetti in ottone »	1
12	Macchina per spianare lastre calcografiche della fabbrica R. Mengarini »	1
13	Macchina ad eccentrico per incidere numeri »	1
14	Torchio tipografico a mano, della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach »	1
	Tavolino di abete »	1
	Banco di abete con pietra di marmo »	1
15	Torchio tipografico a mano, della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach, con corredo come il precedente al numero 14 »	1
16	Torchio tipografico a mano della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach, con corredo come il precedente al numero 14 »	1
17	Torchio tipografico, formato grande, della fabbrica Amos Dell'Orto con corredo come il precedente al numero 14 »	1
18	Torchio calcografico in ghisa con movimento a vapore e stella in legno pel movimento a mano della fabbrica Karl Kraus »	1
	Tavoletta di abete con piccolo leggìo di zinco »	1
	Barattolino per acqua ragia »	1
	Tamponi per tingitori »	3
	Cassettine di ferro per riscaldare le placche »	3
19	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente numero 18 »	1
20	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
21	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
22	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
23	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
24	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
25	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
26	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
27	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
28	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
29	Torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus con movimento e corredo come il precedente al numero 18 »	1
30	Carretto di noce per lo strettoio della carta »	1
	Cartoni di metri 0, 70 X 0,49 »	75
31	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
32	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
33	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
34	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
35	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
36	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
37	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
38	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
39	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
40	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
41	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
42	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
43	Carretto di noce e cartoni come al numero 30 »	1
44	Carretto di noce per lo strettoio della carta »	1
45	Carretto di noce per lo strettoio della carta »	1
46	Carretto di noce per lo strettoio della carta »	1

N. d'ordine	OGGETTO	QUANTITÀ
47	Carretto di noce per lo strettoio della carta N.	1
48	Caldaia di rame grande cilindrica, di metri 0 60 di diametro e metri 0 70 di altezza, con doppia parete per il riscaldamento a vapore e con rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza »	1
	Disco di abete sotto la caldaia »	1
	Scaleo di abete »	1
49	Caldaia di rame grande cilindrica, di metri 0 72 di diametro e metri 0 79 di altezza, con doppia parete pel riscaldamento a vapore e con rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza »	1
	Disco di abete sotto la caldaia »	1
50	Caldaia di rame grande cilindrica come la precedente al numero 49. »	1
	Disco di abete sotto la caldaia »	1
51	Ventilatore di ferro fuso »	1
52	Macchina per spianare pietre litografiche »	1
53	Macchina a vasca di legno per incollare, a movimento continuo »	1
54	Macchina in legno per incollare, con cilindri rivestiti in ottone e con movimento a mano ed a vapore »	1
55	Macchina in legno come al numero 54 »	1
56	Macchina in legno come al numero 54 »	1
57	Volante con cavalletto di ferro fuso »	1
58	Volante come al numero 57 »	1
59	Volante come al numero 57 »	1
60	Forme da rulli per macchina tipografica a cilindro »	2
61	Cassette per lastre di rame »	2
62	Porta di ferro con 2 serrature inglesi »	1
63	Porta di ferro con 3 serrature inglesi »	1
64	Porta di ferro con 1 serratura inglese »	1
65	Porta di quercia foderata di ferro con 2 serrature inglesi »	1
66	Stufa di ferro fuso »	1
67	Stufa di lamiera per carbone cock (in cattivo stato) »	1
68	Telai per la numerazione con relativo armadio di abete »	6
69	Casse di castagno foderate di piombo per bagni galvanici con 2 cavalletti ognuna »	5
70	Cassette foderate di piombo »	3
71	Cassa di abete foderata di piombo ad uso lavatoio »	1
72	Casse di abete per soluzioni acide »	2
73	Tavolo di abete per bagni d'oro, argento e rame »	1
74	Tavolo di abete con cassa foderata di piombo per la ramatura. »	1
75	Cassetta di noce »	1
76	Casse di abete »	3
77	Pile galvaniche di rame con relativo scaffale di abete. »	106
78	Pile galvaniche per campanelli elettrici »	16
79	Sgabello alto per le pile »	1
80	Casellari per biglietti »	5
81	Casseruola di rame »	1
82	Banco per ruota da affilare »	1
83	Pezzi tondi di noce cerchiati di ferro »	2
84	Tavolozze di noce cerchiati di ferro »	3
85	Macchinette per ristampe di biglietti »	13
86	Macchinette in legno per forare biglietti »	1
87	Pialle per blocchi »	2
88	Pietre per affilare arnesi »	2
89	Macchina a sega circolare »	1
90	Binda a doppio ingranaggio. »	1
91	Tiracchingie »	1
92	Carrucole di ferro »	4
93	Rastrelliere a muro per arnesi »	2
94	Rastrelliera per rulli »	1
95	Stagnole di latta per olio »	9
96	Cassettine per i leva-fogli »	2
97	Supporti pel taglio dei biglietti »	14
98	Treppiedi piccolo di legno »	1

CITAZIONE

per pubblici proclami.

L'anno milleottocentottantasette, il giorno sette gennaio, in Palermo.

Ad istanza dei sigg. Giovanna Moncada vedova principessa di Cassaro e principe Paolo di Bauffremont, domiciliati in Napoli, Salita Trinità Maggiore n. 4, ed il secondo in Parigi, rue Goodot de Monroy n. 18, i quali procedono alla presente causa, cioè: costui, tanto nel nome proprio, quanto qual cessionario dei dritti tutti del fratello signor duca Ruggiero di Bauffremont; ed entrambi in rappresentanza universale della defunta loro genitrice signora Caterina Moncada duchessa di Bauffremont, e quest'ultima si nel nome proprio che come una degli eredi beneficiati del fu Giovan Luigi Moncada principe di Paternò,

Io Gaetano Venezia, usciere presso la Corte di appello di Palermo,

Ho dichiarato ai signori Alessandro Alliata principe di Villafranca e Marianna Moncada, e Bajada, ambo coi nomi come dalla infra espressanda sentenza, domiciliati, il primo in Palermo, piazza Bologni, e la seconda pure in Palermo, via Pizzuto, nonché al comm. Giovanni Militello e Castagna, domiciliati in Castrogiovanni, ove è residente, ed in atto abitante in Palermo, dove si trova, via Monte Vergine n. 2, come, con separati atti uscieriali, è stato o sarà dichiarato ai coniugi signori D. a Maria Vittoria Colonna e D. Francesco Sforza Cesarini, senatore del Regno, di lei marito autorizzante, e con tutti altri nomi e qualità che in lui risiedono, ambo domiciliati in Roma, ai signori Concetta e Francesco Shipani, domiciliati in Catanzaro; ai coniugi Matilde Bonanno ed avvocato Luigi Vivona, domiciliati in Trapani; come altresì per pubblici proclami, ovvero per editto, mediante il presente che lo sarà in copia per inserzione in questo Giornale degli annunci giudiziari di Palermo, o Periodico della Prefettura della provincia di Palermo, e per altra inserzione nel Giornale ufficiale del Regno d'Italia in Roma, il tutto in virtù di deliberazione emessa dalla Corte di appello, prima sezione civile, addì 3 luglio ultimo, ottenuta dietro esposto degli istanti signori Moncada Bauffremont, resta ancora, mercè il presente dichiarato, ai signori D. a Maria del Pilar Caverò ed Alvarez de Toledo D. Enrico Sanchez e Pasero barone delle Linde di lei marito autorizzante, D. Francesco Caverò ed Alvarez de Toledo, D. a Giuseppa Schar vedova di D. Giuseppe Caverò ed Alvarez de Toledo, come tutrice dei suoi figli minori D. a Maria Teresa, D. Giuseppe Maria, D. Gioachino, D. a Natalia, D. a Rosa, e D. Gregorio Caverò Schar. D. Gioachino Innocenzio Caverò ed Alvarez de Toledo conte di Subradiehl. D. Enrico Sanchez Munoy e Bosiero barone delle Linde, per sé e come procuratore del signor Emanuele d'Ursal e Garro, e della signora Teresa Caverò ed Alvarez de Toledo, moglie di quest'ultimo, e D. Matter Gorgia e La Puenta, procuratore della signora Rosa Caverò ed Alvarez de Toledo, domiciliati in Saragozza; D. Carlo Luigi Ruspoli, D. Gioachino, D. Giuseppe, D. Ignazio Camillo Ruspoli ed Alvarez de Toledo, e D. Enrico Cognet de Chiapperis de Maubori di lei marito datario ed autorizzante, tutti figli di D. Alfonso Ruspoli e della fu D. a Rosalia Alvarez de Toledo, domiciliati in Madrid, come altresì resta ancora mercè il presente atto dichiarato per pubblici proclami ed inserzioni come sopra agli eredi e rappresentanti del principe di Paternò signor Giovan Luigi Moncada che sono, cioè: conte Benedetto Griseo, mar-

chese Gennaro, cavaliere Alfonso, Concetta, Agata, Ernesta e Marianna Russo Griseo, cavaliere Domenico Alemani marito autorizzante la detta Agata, e marchese Giuseppe Parisi marito autorizzante la detta Ernesta, tutti essi Russo Griseo eredi della loro madre Lucia Griseo Moncada, Guglielmo e Riccardo Schipani e Moncada, tutti domiciliati in Napoli; Giovanni Alliata Good principe di Montereale, consigliere presso la Corte d'appello di Palermo, Giuseppa Federico fu Nicolò vedova del signor Settimo Scalia, tanto com'erede della di lei madre Caterina Bonanno, che del di lei marito Scalia. Giuseppe Perez, coniugi Francesco Perez ed Enrico Giaconio di lei marito datario ed autorizzante Antonio Federico, e Nicolò Federico, cav. Andrea Federico, tanto nel nome proprio che qual curatore dell'interdetto Emanuele Bonanno, cav. Giovanni Federico Martinon, Caterina Palumbo, Caterina Martinon vedova Federico, con qualunque nome, titolo e qualità che anco potrebbe competere, o come madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori, cioè: Rosalia, Concetta ed Andrea Federico, tutti figli di essa Caterina e del sig. Giuseppe Federico, di cui insieme alla madre anco sono eredi, Giuseppe, Federico, Eugenio, Beccadelli duchino Adragna, Agata Beccadelli dei duchi di Adragna, Serafina Abbate vedova e coerede del cav. Enrico Alliata, Giuseppe Alliata d'Ueria qual padre amministratore del di lui figlio Eduardo, tutti detti Alliata e consorti in una al detto signor Alessandro Alliata principe di Villafranca, rappresentanti il fu principe di Villafranca, anco per l'intermedia persona di D. a Felicia Alliata, Alfonso De Pace marito e perciò erede della signora Marietta Militello, e qual padre amministratore dei suoi figli minori, figli ed eredi di quest'ultima, signor barone Enrico Militello di Castagna, che tutti pur rappresentano il detto fu principe di Villafranca insieme al cav. Giovanni Militello suddetto, Giovanni e Luigi Alliata e Moncada, Giambattista, Ernesto, Pietro e Cirille Alliata Bajada, e coniugi Teresa Alliata Bajada e marchese Giuseppe Natoli di lei marito autorizzante es- Alliata e Moncada, ed Alliata e Bajada in una alla detta Marianna Moncada e Bajada, e questa anche come madre amministratrice dei suoi figli minori, tutti eredi del signor Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata, Agata e Giuseppina Alliata Good, Silvia Paternò ed Alliata principessa di Mirto e Giuseppe Antonio Lanza Filangeri principe di Mirto, Giuseppe Alvarez Paternò duca del Palazzo ed Antonio Alvaro Paternò Asmuquo principe di Mancanelli, Vincenza Perez vedova principessa di Cattolica, quale amministratrice dei suoi figli Salvatore ed Antonino Bonanno Perez minori, Teresa Bonanno vedova Guarneri, Laura ed Adele Bonanno nubbli di età maggiore, tutti essi Perez e Bonanno in una alla detta Matilde Bonanno in Vivona Luigi marito autorizzante, quali eredi e successibili del di loro rispettivo marito e padre signor Francesco Paolo Bonanno principe di Cattolica, e signor Giambattista Artale nel nome come dall'infirmità sentenza, tutti essi individui da Giovanni Alliata Good principe di Montereale, all'ultimo signor Artale, domiciliati in Palermo, meno dei Militello Castagna che sono domiciliati in Castrogiovanni, e dei detti coniugi Matilde Bonanno ed avv. Luigi Vivona, che sono domiciliati in Trapani, e tutti essi nominati dal conte Benedetto Griseo e Consorti sino ai Militello Castagna, e alla detta Matilde Bonanno in Vivona, quali successibili, eredi e rappresentanti del fu Giovan Luigi Moncada principe di Paternò, che gli istanti si

appellano alla Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza fra esse ed altre parti emessa dal Tribunale civile di Palermo, prima sezione, addì 14 aprile 1886 pubblicata il 5 maggio detto anno, registrata a 12 detto, sentenza che respinse le domande degli attori Moncada Bauffremont relative ai chiesti danni ed interessi, e ciò per seguenti motivi:

1. Perché respinse le domande di danni ed interessi, derivanti dal non essersi potuto prendere visione degli atti, supponendo che non fossero giustificati, mentre la giustificazione risulta *re ipsa* e solo la quantità di essi era da dimostrarsi.

Ma ciò è materia di liquidazione che verrà appreso, per ora era d'agudicarsi la sola pertinenza.

2. Perché respinse l'altra specie di danni risultante dal non avere potuto avere il possesso dei corpi in disputa, e che erano giustificati dall'atto di vendita fatto dagli istanti Moncada Bauffremont al signor Tasca per un prezzo minore dell'effettivo e dalla ritenuta sentenza dal barone Galafati.

Il Tribunale attribui quest'altra classe di danni, perchè ritenne che il possesso non si era potuto dare per i vincoli nascenti dal contratto del 1829, senza avvertire che gli istanti avevano diritto di avere un tal possesso *ex alio titolo* cioè: in rappresentanza dei direttori del palazzo, che ne avevano ottenuta la devoluzione, e che dalla convenzione del 1829, non erano mica legati; e senza avvertire altresì che gli appellati erano stati messi in mora a sgombrar quei locali e che non avevano voluti lasciarli.

3. E per gli altri motivi da dire ed allegare come di legge.

Quindi restano nello stesso tempo e sulla medesima istanza citate per la seconda volta le dette nominate e cognominate persone con dichiarazione che non comparendo si procederà in di loro contumacia, tutte intimare anco quelle per editto o per pubblici proclami come sopra, cioè gli Alvarez de Toledo e consorti tutti quali eredi e rappresentanti di D. Francesco Borgia Alvarez de Toledo, duca di Ferrandina, ed il conte Benedetto Griseo e consorti, tutti pure di sopra scritti quali eredi e rappresentanti del signor Giovan Luigi Moncada, principe di Paternò, ed il signor Giovan Battista Artale nel nome, a comparire tutti all'udienza della Corte di appello di Palermo, se non prima civile, pel giorno ventotto entrante mese di febbraio 1887, per vi sentir ammettere il presente appello, e facendovi dritto annullare o per lo meno revocare la detta appellata sentenza del Tribunale civile di Palermo, prima sezione, resa fra esse ed altre parti addì 14 aprile 1886, e pubblicata il 5 maggio anno suddetto nella parte in cui rigetta le domande degli istanti signori Moncada e Bauffremont relative al risarcimento dei danni ed interessi, e facendo ciò che ar dovevano i primi giudici, le piaccia, disattesa ogni domanda ed eccezione contraria:

1. Condannare i signori Alvarez solidalmente a pagare agli attori a titolo di danni ed interessi per l'impedita visione dei detti libri e scritture esistenti nei locali di archivio della Duca di Montalto, la somma di lire duecento, per ogni giorno di ritardo, a contare dal di 29 novembre 1881, sino al giorno in cui cesserà tale impedimento, e progressivamente per ogni altro giorno ulteriore sino che saranno consegnate le chiavi dal sig. Artale al signor avv. Giuseppe Cornaja all'uopo nominata dal Tribunale di Palermo nella suddetta appellata sentenza.

2. Subordinatamente condannare essi Alvarez Toledo ai danni ed interessi da liquidarsi,

3. Condannare i detti signori Alvarez anche ai danni ed interessi derivanti agli attori oggi appellanti dagli ostacoli da essi Alvarez de Toledo frapposti allo sgombero dei locali, dei quali si tratta, da liquidarsi nel modo di rito.

4. Fare dritto a tutt'altre domande in prima istanza relative ai detti danni ed interessi anche contro gli altri convenuti ed intimati che qui si intendono ripetute se ne sarà il caso.

5. Condannare i resistenti alle spese di appello, e nel duppiù confermare la sentenza appellata.

E questo senza pregiudizio, anzi colla espressa protesta e riserva di ogni altro dritto, azione e crediti agli istanti competenti in ampia forma.

Ho dichiarato infine che gli istanti saranno rappresentati dal signor Perrotta Salvatore autorizzato per legge presso la Corte d'appello di Palermo, tal quale saranno depositati e prodotti nei modi di rito il mandato, gli atti e i documenti della causa.

Illustrissimo signor presidente come che urge di avere sgombrati i locali di detto Archivio per non risentire gli istanti maggiori danni ed interessi chiedono per ciò stesso essendo la causa di pronta spedizione, e pregano che a mente dell'art. 154 Procedura civile si degni V. S. Ill. ma abbreviare i termini a comparire, stabilendo l'udienza in cui le parti devono comparire nanti questa Corte d'appello sommarariamente.

Palermo, il 23 agosto 1886.

Salvatore Perrotta proc. leg. Il primo presidente della Corte di appello di Palermo;

Vista la superiore domanda e l'articolo 154 Codice procedura civile, stante l'urgenza, abbrevia i termini a metà della causa di che trattasi.

Palermo, il 23 agosto 1886.

Il primo presidente Nunziante. Num. del registro cronologico 1814, a 13 agosto 1886.

Il vicecancelliere Tuccio.

La presente copia da me firmata l'ho rilasciata per inserirsi nel Giornale ufficiale del Regno.

3593

GAET. VENEZIA.

AVVISO.

La Società commerciale, costituita in Roma nel 1886, sotto la ragione sociale Pasero e Lauro, fra i signori Pasero Giovanni, Lauro Giuseppe e Gallino Pietro, si è risolta con contratto privato del 13 ottobre 1886, registrato in Roma il 26 ottobre 1886, al reg. 15, serie 1^a, n. 2636. Atti privati, firmato Barucchi ricevitore, in forza del quale il signor Lauro Giuseppe è uscito dalla Società soddisfatto di ogni suo avere rispetto alla discolta Società.

Tale contratto fu inserito al numero 383 del registro d'ordine, al numero 273 del registro trascrizioni, volume 2^o, elenco 273, del Tribunale di commercio di Roma, firmato il cancelliere Cenni.

Roma, 5 gennaio 1887.

3592

Avv. LUIGI FIORE.

AVVISO D'INVENTARIO.

Il sottoscritto previene chiunque ne abbia interesse che col giorno venti corrente gennaio darà principio all'inventario dei beni appartenuti alla defunta Giuditta Simonetti vedova Viviani in Lanzoni nell'ultimo domicilio della defunta stessa in via del Gesù n. 89, piano 2^o, alle ore nove e mezza antimeridiane.

Roma, 17 gennaio 1887.

3603

ERCOLE BURATTI notaio

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE